

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 marzo 2002

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0685081

COMUNITÀ EUROPEE

SOMMARIO

REGOLAMENTI

Regolamento n. 70/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	Pag.	3
Regolamento n. 71/2002 della Commissione, del 15 gennaio 2002, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili	»	5
Regolamento n. 72/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, recante modalità di attuazione del regolamento n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro	»	9
Regolamento n. 73/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso	»	16
Regolamento n. 74/2002 della Commissione, del 16 gennaio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva	»	19
<i>Pubblicati nel n. L 15 del 17 gennaio 2002</i>		
Regolamento n. 75/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	»	21
Regolamento n. 76/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi	»	23
Regolamento n. 77/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, che modifica gli allegati I e III del regolamento n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale	»	29
Decisione n. 78/2002/CECA della Commissione, del 17 gennaio 2002, recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (169 ^a deroga)	»	32
Regolamento n. 79/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio	»	36
Regolamento n. 80/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio	»	37
Regolamento n. 81/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio	»	38
Regolamento n. 82/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli	»	39

Regolamento n. 83/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli	Pag.	41
Regolamento n. 84/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofrutticoli	»	42
Regolamento n. 85/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero	»	43
Regolamento n. 86/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento n. 1430/2001	»	45
Regolamento n. 87/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali	»	46
Regolamento n. 88/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 943/2001	»	48
Regolamento n. 89/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1558/2001	»	49
Regolamento n. 90/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 1005/2001	»	50
Regolamento n. 91/2002 della Commissione, del 17 gennaio 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento n. 9/2002	»	51

Pubblicati nel n. L 16 del 18 gennaio 2002

<u>Regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore, dei veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato e dei veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore</u>	»	52
---	---	----

<u>Regolamento n. 111 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) - Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli cisterna di categoria N e O per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento</u>	»	73
--	---	----

Pubblicati nel n. L 32 del 1° febbraio 2002

DIRETTIVE

<u>Direttiva 2002/4/CE della Commissione, del 30 gennaio 2002, relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio</u>	Pag.	89
--	------	----

Pubblicata nel n. L 30 del 31 gennaio 2002

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari (GU L 341 del 22.12.2001)	Pag.	92
--	------	----

Pubblicata nel n. L 17 del 19 gennaio 2002

AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee».

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 70/2002 DELLA COMMISSIONE del 16 gennaio 2002

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	58,8
	204	120,0
	212	110,5
	624	74,0
	999	90,8
0707 00 05	052	137,0
	220	249,0
	628	242,2
	999	209,4
0709 90 70	052	209,1
	204	283,6
	220	212,2
	999	235,0
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	55,9
	204	58,4
	212	47,0
	220	48,4
	508	13,4
	999	44,6
0805 20 10	052	58,3
	204	105,1
	999	81,7
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	53,5
	204	85,3
	464	72,0
	624	78,2
	999	72,3
0805 50 10	052	54,3
	600	48,4
	999	51,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060	41,6
	400	112,8
	404	96,8
	720	113,0
	728	105,5
	999	93,9
	999	93,9
0808 20 50	400	122,7
	512	64,6
	720	88,1
	999	91,8
	999	91,8

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 71/2002 DELLA COMMISSIONE
del 15 gennaio 2002**

che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2700/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa alcune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che stabilisce il codice doganale comunitario ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 173, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli da 173 a 177 del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedono che la Commissione stabilisca dei valori unitari periodici per i prodotti designati secondo la classificazione di cui all'allegato n. 26 del presente regolamento.

- (2) L'applicazione delle regole e dei criteri fissati negli articoli sopracitati agli elementi che sono stati comunicati alla Commissione conformemente alle disposizioni dell'articolo 173, paragrafo 2, del regolamento precitato induce a stabilire per i prodotti considerati i valori unitari come indicato in allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori unitari di cui all'articolo 173, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono fissati conformemente alle disposizioni che figurano nella tabella allegata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2002.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 311 del 12.12.2000, pag. 17.
⁽³⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.

ALLEGATO

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.10	Patate di primizia 0701 90 50	60,62	450,61	554,70	37,46
1.30	Cipolle, diverse dalle cipolle da semina 0703 10 19	29,06	216,02	265,91	17,96
1.40	Agli 0703 20 00	149,44	1 110,84	3 367,42	92,34
1.50	Porri ex 0703 90 00	59,43	441,77	543,81	36,72
1.60	Cavolfiori 0704 10 00	55,28	410,92	505,84	34,16
1.80	Cavoli bianchi e cavoli rossi 0704 90 10	31,05	230,81	284,12	19,19
1.90	Broccoli asparagi o a getto [Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef var. italica Plenck] ex 0704 90 90	74,29	552,23	679,79	45,90
1.100	Cavoli cinesi ex 0704 90 90	56,49	419,92	516,91	34,91
1.110	Lattughe a cappuccio 0705 11 00	90,36	671,69	826,84	55,83
1.130	Carote ex 0706 10 00	75,32	559,89	689,22	46,54
1.140	Ravanelli ex 0706 90 90	96,47	717,09	882,72	59,61
1.160	Piselli (Pisum sativum) 0708 10 00	410,19	3 049,12	3 753,40	253,45
1.170	Fagioli:				
1.170.1	Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.) ex 0708 20 00	187,55	1 394,16	3 716,19	115,89
1.170.2	Fagioli (Phaseolus spp., vulgaris var. Compressus Savi) ex 0708 20 00	142,11	1 056,37	1 300,38	87,81
1.180	Fave ex 0708 90 00	157,74	1 172,56	1 443,40	97,47
1.190	Carciofi 0709 10 00	—	—	—	—
1.200	Asparagi:				
1.200.1	— verdi ex 0709 20 00	603,86	4 488,82	5 525,66	373,13
1.200.2	— altri ex 0709 20 00	295,07	2 193,40	2 700,04	182,32
1.210	Melanzane 0709 30 00	119,87	891,04	1 096,86	74,07

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
1.220	Sedani da coste [<i>Apium graveolens</i> L., var. dulce (Mill.) Pers.] ex 0709 40 00	135,14	1 004,56	1 236,60	83,50
1.230	Funghi galletti o gallinacci 0709 51 30	744,83	5 536,69	6 815,57	460,23
1.240	Peperoni 0709 60 10	182,24	1 354,71	1 667,63	112,61
1.270	Patate dolci, intere, fresche (destinate al consumo umano) 0714 20 10	75,64	562,30	692,19	46,74
2.10	Castagne e marroni (<i>Castanea</i> spp.), freschi ex 0802 40 00	176,48	1 311,86	1 614,88	109,05
2.30	Ananas, freschi ex 0804 30 00	102,08	758,81	934,08	63,08
2.40	Avocadi, freschi ex 0804 40 00	138,97	1 033,07	1 271,69	85,87
2.50	Gouaiave e manghi, freschi ex 0804 50 00	88,31	656,44	808,07	54,57
2.60	Arance dolci, fresche:				
2.60.1	— Sanguigne e semisanguigne 0805 10 10	—	—	—	—
2.60.2	— Navel, Naveline, Navelate, Salustiana, Vernas, Valencia Late, Maltese, Shamouti, Ovali, Trovita, Hamlin 0805 10 30	—	—	—	—
2.60.3	— altre 0805 10 50	—	—	—	—
2.70	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), freschi; clementine, wilking e ibridi di agrumi, freschi:				
2.70.1	— Clementine ex 0805 20 10	—	—	—	—
2.70.2	— Monreal e satsuma ex 0805 20 30	—	—	—	—
2.70.3	— Mandarini e wilking ex 0805 20 50	—	—	—	—
2.70.4	— Tangerini e altri ex 0805 20 70 ex 0805 20 90	—	—	—	—
2.85	Limette (<i>Citrus aurantifolia</i> , <i>Citrus latifolia</i>), fresche ex 0805 30 90 ex 0805 90 00	131,31	976,12	1 201,59	81,14
2.90	Pompelmi e pomeli, freschi:				
2.90.1	— bianchi ex 0805 40 00	58,50	434,87	535,32	36,15
2.90.2	— rosei ex 0805 40 00	64,94	482,73	594,23	40,13

Rubrica	Designazione delle merci	Livello dei valori unitari/100 kg netto			
	Merci, varietà, codici NC	EUR	DKK	SEK	GBP
2.100	Uva da tavola 0806 10 10	309,10	2 297,71	2 828,44	190,99
2.110	Cocomeri 0807 11 00	38,98	289,76	356,69	24,09
2.120	Meloni:				
2.120.1	— Amarillo, Cuper, Honey Dew (compresi Cantalene), Onteniente, Piel de Sapo (compresi Verde Liso), Rochet, Tendral, Futuro ex 0807 19 00	63,24	470,09	578,67	39,08
2.120.2	— altri ex 0807 19 00	162,65	1 209,05	1 488,32	100,50
2.140	Pere:				
2.140.1	Pere — Nashi (Pyrus pyrifolia), Pere — Ya (Pyrus bretschneideri) ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.140.2	altri ex 0808 20 50	—	—	—	—
2.150	Albicocche ex 0809 10 00	208,50	1 549,85	1 907,83	128,83
2.160	Ciliege 0809 20 95 0809 20 05	399,25	2 967,84	3 653,35	246,70
2.170	Pesche 0809 30 90	211,84	1 574,71	1 938,44	130,90
2.180	Pesche noci ex 0809 30 10	316,08	2 349,61	2 892,33	195,31
2.190	Prugne 0809 40 05	195,55	1 453,62	1 789,38	120,83
2.200	Fragole 0810 10 00	340,71	2 532,68	3 117,69	210,53
2.205	Lamponi 0810 20 10	848,90	6 310,30	7 767,86	524,54
2.210	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») 0810 40 30	1 598,12	11 879,63	14 623,60	987,48
2.220	Kiwis (Actinidia chinensis Planch.) 0810 50 00	127,40	947,03	1 165,77	78,72
2.230	Melagrane ex 0810 90 85	167,18	1 242,72	1 529,77	103,30
2.240	Kakis (compresi Sharon) ex 0810 90 85	197,39	1 467,33	1 806,26	121,97
2.250	Litchi ex 0810 90 30	189,54	1 408,95	1 734,39	117,12

REGOLAMENTO (CE) N. 72/2002 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2002

recante modalità di attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio per quanto riguarda la qualità delle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) Le disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 sono necessarie per quanto riguarda i criteri da osservare per il contenuto e la valutazione della relazione sulla qualità da trasmettere alla Commissione europea (Eurostat) al termine di ogni periodo di riferimento.
- (2) Le informazioni contenute nella suddetta relazione dovrebbero fare riferimento alle variabili definite dal regolamento (CE) n. 1916/2000 della Commissione, dell'8 settembre 2000, recante attuazione del regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro per quanto riguarda la definizione e la trasmissione delle informazioni sulla struttura delle retribuzioni⁽²⁾.
- (3) La fattibilità e la pertinenza di taluni elementi facoltativi di cui alla prima relazione sulla qualità dovrebbero essere rivedute da Eurostat e dagli istituti nazionali di statistica alla luce delle informazioni fornite dagli Stati membri.
- (4) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato del programma statistico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contenuto e i criteri di valutazione della relazione sulla qualità di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

n. 530/1999 sono esposti nelle parti A e B dell'allegato al presente regolamento.

Le variabili specificate sono quelle definite dall'allegato II al regolamento (CE) n. 1916/2000.

2. Le informazioni e le caratteristiche o le suddivisioni facoltative, esposte nell'allegato, vanno fornite entro i limiti concessi dalle deroghe alla legislazione comunitaria relativa alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro, all'indagine sulle forze di lavoro, alle statistiche strutturali sulle imprese e ai conti nazionali.

Articolo 2

La prima relazione sulla qualità va fornita per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni avente come anno di riferimento il 2002.

La relazione va trasmessa ad Eurostat unitamente ai dati ed entro 24 mesi dal termine del periodo di riferimento per il quale sono stati rilevati i dati.

Articolo 3

La fattibilità e la pertinenza degli elementi facoltativi di cui alla parte B dell'allegato devono essere rivedute alla luce delle informazioni effettivamente fornite dagli Stati membri.

La revisione deve essere effettuata da Eurostat e dagli istituti nazionali di statistica.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 63 del 12.3.1999, pag. 6.⁽²⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 3.

ALLEGATO

CONTENUTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA QUALITÀ PER LE STATISTICHE
SULLA STRUTTURA DELLE RETRIBUZIONI

PARTE A

Indagine sulla struttura delle retribuzioni: risultati approssimati: analisi tabulari

Devono essere fornite le distribuzioni delle frequenze e le relative medie aritmetiche e mediane ⁽¹⁾ per almeno:

- a) il numero di dipendenti a tempo pieno;
- b) il numero di dipendenti a tempo parziale

suddivisi per ognuna delle variabili seguenti:

- fascia di retribuzione oraria lorda, per sesso,
- fascia di retribuzione mensile lorda, per sesso,
- fascia di retribuzione annua lorda, per sesso,
- fascia di vacanze annuali (< 10, 10-19, 20-24, 25-29, 30-34, ≥ 35 giorni), per sesso,
- fascia di ore mensili lavorate o retribuite (< 130, 130-139, 140-149, 150-159, 160- 169, 170-179, ≥ 180 ore), per sesso,
- sezione NACE Rev.1 e livello 1 NUTS,
- sezione NACE Rev.1 e sesso,
- occupazione (ISCO-88 al livello a 1 cifra), sesso,
- istruzione (ISCED da 0 a 6), sesso,
- fascia di età (15-24, 25-54, 55-64, ≥ 65 anni), sesso,
- anzianità (< 10 anni, 10-19, 20-29, 30-39, ≥ 40 anni), sesso,
- ampiezza dell'impresa in base al numero di dipendenti ⁽²⁾.

Ad esempio, per le retribuzioni orarie lorde e il sesso:

- a) Numero di dipendenti a tempo pieno

Fascia di retribuzione oraria	uomini + donne	solo uomini	solo donne
	frequenza (%)		
Meno di 5 EUR 5-meno di 10 EUR 10-meno di 15 EUR 15-meno di 20 EUR 20-meno di 30 EUR 30-meno di 40 EUR 40-meno di 50 EUR 50 EUR e oltre	<i>Queste fasce di retribuzione oraria sono illustrative. Ogni paese dovrebbe usare fasce che distribuiscono in modo uniforme le frequenze nella gamma di retribuzioni orarie, mensili e annuali. Se necessario, si dovrebbero usare fasce diverse da quelle indicate anche per le ferie annuali e per le ore mensili retribuite o lavorate.</i>		
Frequenza generale	100 %	100 %	100 %
Numero totale dei dipendenti			
Media generale (euro)			
Valore della mediana (euro)			

PARTE B

- 1. **Pertinenza** (elemento facoltativo)

Riassunto contenente una descrizione degli utenti, una descrizione delle loro esigenze (per gruppi principali di utenti) e una valutazione del modo in cui sono state soddisfatte.

⁽¹⁾ Per ogni distribuzione specificata si dovrebbero fornire i dati seguenti: numero totale di dipendenti, frequenze relative (%) per ogni fascia, media generale e valore della mediana. (Le medie aritmetiche e le mediane non sono rilevanti per le variabili NACE Rev.1, NUTS 1, livello occupazione o istruzione).

⁽²⁾ Sei fasce in base al numero totale di dipendenti: 1-9, 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 e più. La prima di queste sei fasce è facoltativa per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni 2002.

2. Esattezza

2.1. Errori di campionamento

2.1.1. Campionamento probabilistico

2.1.1.1. Distorsioni (elemento facoltativo)

Stima delle distorsioni dovute al sistema di stima, se del caso.

2.1.1.2. Varianza

— Coefficienti di variazione ⁽¹⁾ relativi alle retribuzioni lorde totali, indicando separatamente almeno le retribuzioni mensili (i dati sulle retribuzioni orarie e annuali sono facoltativi), per:

- a) dipendenti a tempo pieno;
- b) dipendenti a tempo parziale,

suddivisi per:

- sezione della NACE Rev.1 e sesso,
- occupazione (ISCO-88 al livello ad 1 cifra) e sesso,
- fascia di età (15-24, 25-54, 55-64, ≥ 65 anni) e sesso,
- sezione della NACE Rev.1 e livello 1 NUTS (elemento facoltativo),
- istruzione (ISCED da 0 a 6) e sesso (elemento facoltativo).

— Coefficienti di variazione, indicando i dati relativi alle ore mensili, per:

dipendenti a tempo pieno, suddivisi per:

- sezione della NACE Rev.1 e sesso,
- occupazione (ISCO-88 al livello ad 1 cifra) e sesso,
- fascia di età (15-24, 25-54, 55-64, ≥ 65 anni) e sesso,
- sezione della NACE Rev.1 e livello 1 NUTS; (elemento facoltativo)
- istruzione (ISCED da 0 a 6) e sesso (elemento facoltativo).

2.1.2. Campionamento non probabilistico

Se si ricorre ad un campionamento non probabilistico va fornita una descrizione delle possibili origini di eventuali imprecisioni.

2.2. Errori non dovuti al campionamento

2.2.1. Errori di copertura

- Descrizione dei principali errori di classificazione e dei problemi di sottocopertura e sovracopertura ⁽²⁾ incontrati nella rilevazione dei dati.
- Descrizione dei metodi impiegati per trattare tali errori.
- Tassi di errori di classificazione, sottocopertura e sovracopertura (elemento facoltativo).

Nota: Se si usano dati amministrativi isolati, va effettuata un'analisi simile basandosi sullo (schedario amministrativo di riferimento).

2.2.2. Errori di misura

- Descrizione dei metodi impiegati per valutare gli errori di misura ⁽³⁾.
- Valutazione delle distorsioni e descrizione degli stimatori impiegati per correggerle per una variabile principale, ad esempio, le retribuzioni mensili.

⁽¹⁾ Il coefficiente di variazione è il rapporto tra la radice quadrata della varianza dello stimatore e il valore atteso. Il coefficiente di variazione viene stimato dal rapporto tra la radice quadrata della stima della varianza campionaria e il valore stimato. Vanno forniti sia il numeratore che il denominatore, unitamente al coefficiente di variazione risultante. La stima della varianza campionaria deve tenere conto dello schema di campionamento.

⁽²⁾ Errori di classificazione: il termine indica la classificazione scorretta di unità appartenenti alla popolazione target. Sottocopertura: il termine indica le (nuove) unità non incluse nella delimitazione a causa di una nascita effettiva o di una scissione e le unità classificate scorrettamente. Il termine non si riferisce all'economia sommersa. Sovracopertura: il termine indica le unità classificate scorrettamente che, in realtà, non rientrano nella delimitazione (ad esempio attività di un'unità locale non inclusa nelle sezioni C-K della NACE Rev.1) oppure unità che non esistono effettivamente.

⁽³⁾ Gli errori di misura si verificano durante la rilevazione dei dati. Le loro origini sono numerose ed includono lo strumento di indagine (modulo o questionario), il rispondente, il sistema di informazioni, le modalità di rilevazione dei dati e l'intervistatore.

2.2.3. Errori di elaborazione (elementi facoltativi)

Gli errori di elaborazione si verificano nelle operazioni successive alla rilevazione, ad esempio, l'inserimento dei dati, la codifica, l'immissione, l'editing, la ponderazione e la tabulazione.

- I tassi di errore nell'inserimento o la codifica per le variabili principali, ad esempio:
 - retribuzioni totali lorde per l'anno di riferimento.
 - retribuzioni totali lorde per il mese rappresentativo,
 - numero di ore retribuite o lavorate durante il mese rappresentativo.
- Note metodologiche sulla stima di tali tassi ⁽¹⁾.
- Valutazione delle distorsioni e della varianza dovute ad errori di elaborazione.

2.2.4. Errori dovuti alla mancanza di risposte

- Tasso di risposta dell'unità ⁽²⁾.
- Tassi di risposta per una voce per le variabili principali (per esempio, retribuzioni mensili ed annuali e ore lavorate). Il tasso corrisponde al rapporto tra il numero di risposte per una voce e il numero di rispondenti.
- Descrizione dei metodi impiegati per l'imputazione e/o la nuova ponderazione per le risposte mancanti.

Nota: Se si usano dati amministrativi isolati, l'indisponibilità del registro o voce o dato amministrativo sostituisce l'assenza di risposta.

- Descrizione dei motivi della mancanza di risposte e valutazione delle distorsioni dovute alla mancanza di risposte per una delle domande principali del questionario, riguardanti ad esempio le retribuzioni mensili o annuali o le ore lavorate.

2.2.5. Errori di scelta del modello

Relazione ⁽³⁾ sull'utilizzo dei modelli seguenti:

- per garantire che sia selezionato un mese rappresentativo,
- per adeguare l'anno contabile o fiscale all'anno di calendario,
- per garantire che le sezioni da C a K della NACE Rev.1 siano coperte interamente per tutte le imprese (almeno quelle con dieci o più dipendenti),
- per combinare i dati provenienti da fonti amministrative con quelli risultanti da indagini.

Nota: Se si usano dati amministrativi isolati si dovrebbero fornire commenti sulla corrispondenza tra i concetti amministrativi e quelli statistici.

3. Tempestività e puntualità

- Date cruciali per la raccolta dei dati: per esempio il termine imposto ai rispondenti degli Stati membri per la compilazione dei questionari, per i richiami e i follow-up e durante le operazioni in loco.
- Date cruciali per le operazioni successive alla raccolta: per esempio inizio e fine delle verifiche della completezza, della codifica e dell'attendibilità, data del controllo della qualità (congruenza dei risultati) e provvedimenti di non divulgazione;
- Date cruciali per la pubblicazione: per esempio calcolo e diffusione dei risultati preliminari e dettagliati.

Nota: La puntualità della trasmissione dei dati ad Eurostat sarà valutata nel rispetto della [normativa che stabilisce la periodicità e le scadenze per la trasmissione dei dati.

4. Accessibilità e chiarezza

- Una copia della pubblicazione o delle pubblicazioni oppure un riferimento della loro ubicazione.
- Informazioni in merito agli eventuali risultati inviati alle unità dichiaranti incluse nel campione.
- Informazioni in merito allo schema di diffusione dei risultati (per esempio a chi sono inviati).
- Una copia, o riferimenti, degli eventuali documenti metodologici in collegamento con le statistiche fornite.

⁽¹⁾ Le misurazioni dei tassi di errore possono essere effettuate applicando tecniche standard di controllo della qualità, ad esempio verificando la qualità di un sottocampione dei questionari elaborati (per verificare il livello di errori nella fase di immissione o durante l'editing effettuato dal personale degli INS).

⁽²⁾ Il tasso è il risultato del rapporto tra il numero di rispondenti ed il numero di questionari inviati alla popolazione selezionata.

⁽³⁾ I commenti dovrebbero riguardare, ad esempio: la procedura di selezione dei modelli (ovvero, perché è stato scelto un determinato modello anziché altri); se pertinente, l'errore di stima associato per le stime corrispondenti; elementi relativi alla verifica delle ipotesi su cui si basa il modello; la verifica delle capacità di previsione del modello tramite l'utilizzo di dati storici; il confronto dei risultati ottenuti dal modello con altre fonti connesse di dati; l'impiego dello screening e di studi di convalida incrociata; le verifiche della sensibilità del modello alla stima dei parametri; la convalida dell'inserimento dei dati nel modello.

5. Comparabilità

5.1. Comparabilità geografica

È opportuno effettuare un confronto tra i concetti nazionali e i concetti europei qualora vi siano differenze, soprattutto nella definizione delle unità statistiche, nella popolazione di riferimento, nelle classificazioni e nella definizione delle variabili nei risultati trasferiti. Le differenze dovrebbero essere quantificate.

Nota: Se le classificazioni e le unità provengono dallo schedario, la qualità di tali informazioni va definita nella relazione sulla qualità dello schedario.

5.2. Comparabilità temporale

Informazioni dettagliate sulle modifiche delle definizioni, della copertura o dei metodi rispetto alla struttura precedente dell'indagine sulle retribuzioni e valutazione delle conseguenze delle modifiche sostanziali.

6. Coerenza

Nota: Questo elemento persegue due obiettivi. Il primo consiste nell'informare gli utenti delle differenze concettuali tra le varie fonti per variabili molto simili e aventi di solito la stessa denominazione nelle pubblicazioni statistiche e fornire loro informazioni su come passare da un concetto all'altro. Il secondo obiettivo consiste nel verificare che le statistiche, che in linea di principio sono coerenti dal punto di vista concettuale, forniscano risultati comparabili per lo stesso anno e la stessa popolazione di riferimento. Tenendo presenti tali obiettivi le I statistiche sulla struttura delle retribuzioni dovrebbero essere comparate con altre statistiche inviate a Eurostat tenendo conto del fatto che, ad esempio, l'indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES) è basata su unità locali appartenenti a imprese con 10 o più dipendenti.

6.1. Coerenza con la struttura dei dipendenti nell'indagine sulle forze di lavoro per lo stesso periodo di riferimento

La struttura del SES andrebbe paragonata a quella dell'indagine sulle forze di lavoro (LFS), dato che entrambi hanno parecchie variabili in comune. In particolare, le analisi incrociate della distribuzione dei dipendenti nel SES e nel LFS dovrebbero essere indicate in percentuali ed elaborate separatamente per i dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale. Le tabelle multiple dovrebbero contenere le variabili seguenti:

- sesso, età e attività economica (NACE Rev.1, sezione),
- sesso, età e livello d'istruzione (ISCED da 0 a 6),
- sesso, età e occupazione (ISCO-88, livello a una cifra).

Per l'età dovrebbero essere impiegate le fasce seguenti (15-24, 25-54, 55-64, 65 o più anni).

6.2. Coerenza con le cifre assolute dei dati dell'indagine sulle forze di lavoro per lo stesso periodo di riferimento (elemento facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002)

La tabella seguente riassume gli elementi comuni a entrambe le fonti.

	Indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES)	Indagine sulle forze di lavoro (LFS)
Unità statistica	Unità locale	Famiglia
Copertura dell'attività	NACE Rev. 1 Sezioni C-K, M-O	NACE Rev. 1 Sezioni C-K, M-O
Variabili da considerare per paragonare le due fonti	Numero di dipendenti, indicati separatamente per il tempo pieno e parziale, suddivisi per sesso. Numero di ore lavorate durante il mese rappresentativo (o in un mese lavorativo normale)	Numero di dipendenti, indicati separatamente per il tempo pieno e parziale, suddivisi per sesso. Numero di ore lavorate abitualmente ogni settimana (convertite in ore lavorate al mese)
Suddivisione richiesta per occupazione	ISCO-88 livello ad una cifra	ISCO-88 livello ad una cifra
Suddivisione richiesta per attività	NACE Rev. 1, sezione	NACE Rev. 1, sezione
Suddivisione richiesta per regione	NUTS, livello 1	NUTS, livello 1

La variabile «numero di dipendenti» (suddivisi in dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e per sesso) e la variabile «numero di ore lavorate» dovrebbero essere suddivise per occupazione, regione e attività NACE (le sezioni da M a O della NACE sono facoltative per il SES del 2002). Le tabelle multiple occupazione, regione e attività economica non sono richieste.

- 6.3. *Coerenza con le statistiche strutturali sulle imprese per lo stesso anno: dati regionali* (elemento facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002)

Il regolamento sulle statistiche strutturali sulle imprese ⁽¹⁾ riguarda tutte le attività del mercato delle sezioni da C a K della NACE Rev.1, eccetto la sezione J. La tabella seguente riassume gli elementi comuni alle due fonti.

	Indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES)	Indagine strutturale sulle imprese (SBS) (Statistiche regionali annuali)
Unità statistica	Unità locale	Unità locale
Copertura dell'attività	NACE Rev. 1 sezioni C-K	NACE Rev. 1 Sezioni C-K, eccetto J
Variabili da considerare per comparare le due fonti	Numero di unità locali nella popolazione	11 21 0: Numero di unità locali
	Retribuzioni lorde annue totali per l'anno di riferimento	13 32 0: Salari e stipendi
Suddivisione richiesta per attività	NACE Rev. 1, sezione	NACE Rev. 1, sezione
Suddivisione richiesta per regione	NUTS, livello 1	NUTS, livello 1

Le variabili «numero di unità locali» e «retribuzioni/salari e stipendi totali lordi annui» dovrebbero essere suddivise per attività NACE e per regione. Illustrando le differenze principali per queste variabili si dovrebbe tenere conto delle diversità di concetto, di definizioni, di accuratezza e copertura per ogni fonte. Le tabelle multiple dovrebbero essere elaborate per attività NACE e regione.

- 6.4. *Coerenza con le statistiche strutturali sulle imprese per lo stesso anno: dati nazionali per classe di ampiezza dell'impresa* (elemento facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002)

	Indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES)	Indagine strutturale sulle imprese (SBS) (Statistiche annuali sulle imprese per classe di ampiezza)
Unità statistica	Unità locale	Impresa
Copertura dell'attività	NACE Rev. 1 sezioni C-K	NACE Rev. 1 sezioni C-K
Variabili da considerare per paragonare le due fonti	Numero totale di imprese nella popolazione	11 11 0: Numero di imprese
	Numero totale di dipendenti nella popolazione	16 13 0: Numero di dipendenti
	Retribuzioni totali lorde annue nell'anno di riferimento	13 32 0: Salari e stipendi
Suddivisione richiesta per attività	NACE Rev. 1, sezione	NACE Rev. 1, sezione
Suddivisione richiesta per ampiezza dell'impresa	Numero di dipendenti: 1-9 (*), 10-49, 50-249, 250-499, 500-999 e 1 000 +	Numero di dipendenti: 1 a 9, 10-49, 50-249, 250-499, 500-999 e 1 000 +

(*): Facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES) del 2002.

Le variabili «numero di imprese», «numero di dipendenti» e «retribuzioni/salari e stipendi totali lordi annui» dovrebbero essere suddivise simultaneamente per attività NACE e per dimensione dell'impresa. Illustrando le differenze principali per queste variabili si dovrebbe tenere conto delle diversità di concetto, di definizioni, di accuratezza e copertura per ogni fonte. Ad esempio, per l'indagine strutturale sulle imprese le variabili «numero di imprese (11 11 0)», «numero di dipendenti (16 13 0)» e «salari e stipendi (13 32 0)» non sono disponibili per tutte le sezioni NACE da C a K.

⁽¹⁾ GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1.

- 6.5. *Coerenza con i conti nazionali per lo stesso anno: dati nazionali* (elemento facoltativo per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002)

La tabella seguente riassume gli elementi comuni alle due fonti:

	Indagine sulla struttura delle retribuzioni (SES)	Conti nazionali [Tabella 3: Tabelle industria — esercizio annuo (*)]
Copertura dell'attività	NACE Rev. 1 sezioni C-K, M-O	NACE Rev. 1 sezioni C-K, M-O
Variabili da considerare per paragonare le due fonti	Numero totale di dipendenti Retribuzioni totali lorde annue nell'anno di riferimento	Numero totale di dipendenti D11 salari e stipendi
Suddivisione richiesta per attività	NACE Rev. 1, sezione	NACE Rev. 1, sezione

(*) Sistema europeo dei conti nazionali, SEC 95, programma di trasmissione dei dati, Comunità europee 1997 (cfr. anche questionario SEC 95).

Le variabili «numero di dipendenti» e «retribuzioni/salari e stipendi totali lordi annui» dovrebbero essere suddivise per attività NACE. Illustrando le principali differenze delle variabili nelle due fonti si dovrebbe tenere conto delle diversità di concetti e copertura e, se disponibile, dell'accuratezza di ogni statistica. Per l'indagine sulla struttura delle retribuzioni del 2002, le sezioni M-O della NACE Rev.1 sono facoltative.

7. **Completezza**

Elenco delle variabili e/o delle suddivisioni richieste dal regolamento e non disponibili nonché dei miglioramenti previsti al fine di ovviare a tali mancanze.

REGOLAMENTO (CE) N. 73/2002 DELLA COMMISSIONE

del 16 gennaio 2002

che fissa i dazi all'importazione nel settore del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2001 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1503/96 della Commissione, del 29 luglio 1996, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2831/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11 del regolamento (CE) n. 3072/95 prevede l'applicazione, all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento, delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune. Tuttavia, per i prodotti di cui al paragrafo 2 di detto articolo, il dazio all'importazione è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione, maggiorato di una determinata percentuale a seconda che si tratti di riso semigreggio o di riso lavorato, previa deduzione del prezzo all'importazione, purché tale dazio non superi l'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.
- (2) In virtù dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 3072/95, i prezzi all'importazione cif sono calcolati in base ai prezzi rappresentativi per il prodotto in questione sul mercato mondiale o sul mercato comunitario d'importazione del prodotto.

- (3) Il regolamento (CE) n. 1503/96 ha fissato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 3072/95 per quanto riguarda i dazi all'importazione nel settore del riso.
- (4) I dazi all'importazione si applicano fino al momento in cui entra in vigore una nuova fissazione. Essi restano altresì in vigore in mancanza di quotazioni disponibili dalla fonte di riferimento di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1503/96 nel corso delle due settimane precedenti la fissazione periodica.
- (5) Per permettere il normale funzionamento del regime dei dazi all'importazione, è opportuno prendere in considerazione, al fine del loro calcolo, i tassi di mercato rilevati nel corso di un periodo di riferimento.
- (6) L'applicazione del regolamento (CE) n. 1503/96 richiede la fissazione dei dazi all'importazione conformemente agli allegati del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione nel settore del riso, di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 3072/95, sono fissati nell'allegato I del presente regolamento in base ai dati indicati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 271 del 12.10.2001, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 189 del 30.7.1996, pag. 71.

⁽⁴⁾ GU L 351 del 29.12.1998, pag. 25.

ALLEGATO I

Dazi applicabili all'importazione di riso e di rotture di riso

(in EUR/t)

Codice NC	Dazio all'importazione (*)				
	Paesi terzi (esclusi ACP e Bangladesh) (7)	ACP (7) (7)	Bangladesh (7)	Basmati India e Pakistan (8)	Egitto (9)
1006 10 21	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 23	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 25	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 27	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 92	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 94	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 96	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 10 98	(7)	69,51	101,16		158,25
1006 20 11	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 13	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 15	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 17	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 20 92	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 94	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 96	252,67	84,09	122,00		189,50
1006 20 98	264,00	88,06	127,66	14,00	198,00
1006 30 21	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 23	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 25	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 27	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 42	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 44	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 46	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 48	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 61	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 63	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 65	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 67	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 92	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 94	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 96	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 30 98	(7)	133,21	193,09		312,00
1006 40 00	(7)	41,18	(7)		96,00

(1) Per le importazioni di riso originario degli Stati ACP, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 1706/98 del Consiglio (GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12) e (CE) n. 2603/97 della Commissione (GU L 351 del 23.12.1997, pag. 22), modificato.

(2) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1706/98, i dazi non sono applicati ai prodotti originari degli Stati ACP e importati direttamente nel dipartimento d'oltremare della Riunione.

(3) Il dazio all'importazione di riso nel dipartimento d'oltremare della Riunione è stabilito all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 3072/95.

(4) Per le importazioni di riso, eccetto le rotture di riso (codice NC 1006 40 00), originario del Bangladesh il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 337 del 4.12.1990, pag. 1) e (CEE) n. 862/91 della Commissione (GU L 88 del 9.4.1991, pag. 7), modificato.

(5) L'importazione di prodotti originari dei PTOM è esente dal dazio all'importazione, a norma dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE del Consiglio (GU L 263 del 19.9.1991, pag. 1), modificata.

(6) Per il riso semigreggio della varietà Basmati di origine indiana e pakistana, riduzione di 250 EUR/t [articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 1503/96, modificato].

(7) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

(8) Per le importazioni di riso di origine e provenienza egiziana, il dazio all'importazione si applica nel quadro del regime di cui ai regolamenti (CE) n. 2184/96 del Consiglio (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 1) e (CE) n. 196/97 della Commissione (GU L 31 dell'1.2.1997, pag. 53).

ALLEGATO II

Calcolo dei dazi all'importazione nel settore del riso

	Risone	Tipo Indica		Tipo Japonica		Rotture
		Semigreggio	Lavorato	Semigreggio	Lavorato	
1. Dazio all'importazione (EUR/t)	(¹)	264,00	416,00	252,67	416,00	(¹)
2. Elementi di calcolo:						
a) Prezzo cif Arag (EUR/t)	—	256,76	246,18	308,23	293,07	—
b) Prezzo fob (EUR/t)	—	—	—	274,61	259,45	—
c) Noli marittimi (EUR/t)	—	—	—	33,62	33,62	—
d) Fonte	—	USDA e operatori	USDA e operatori	Operatori	Operatori	—

(¹) Dazio doganale fissato nella tariffa doganale comune.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

REGOLAMENTO (CE) N. 74/2002 DELLA COMMISSIONE
del 16 gennaio 2002
che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, quando il prezzo nella Comunità è superiore ai corsi mondiali, la differenza tra detti prezzi può essere compensata da una restituzione al momento dell'esportazione di olio d'oliva verso i paesi terzi.
- (2) Le regole e le modalità relative alla fissazione ed alla concessione della restituzione all'esportazione di olio d'oliva sono state adottate con il regolamento (CEE) n. 616/72 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2962/77 ⁽⁴⁾.
- (3) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione deve essere la stessa per tutta la Comunità.
- (4) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva è fissata prendendo in considerazione la situazione e le prospettive di evoluzione, sul mercato della Comunità dei prezzi dell'olio d'oliva e delle disponibilità, nonché, sul mercato mondiale, dei prezzi dell'olio d'oliva. Tuttavia, qualora la situazione del mercato mondiale non consentisse di stabilire i corsi più favorevoli dell'olio d'oliva, è possibile tener conto del prezzo su tale mercato dei principali oli vegetali concorrenti e del divario tra tale prezzo e quello dell'olio d'oliva, constatato nel corso di un periodo rappresentativo. L'importo della restituzione non può essere superiore alla differenza tra il prezzo dell'olio d'oliva nella Comunità e quello sul mercato mondiale, adeguata, se del caso, per

tener conto delle spese attinenti all'esportazione del prodotto su quest'ultimo mercato.

- (5) In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) del regolamento n. 136/66/CEE, può essere deciso che la restituzione sia fissata mediante gara. La gara riguarda l'importo della restituzione e può essere limitata a taluni paesi di destinazione e a determinate quantità, qualità e presentazioni.
- (6) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma del regolamento n. 136/66/CEE, la restituzione per l'olio d'oliva può essere fissata a livelli differenti a seconda della destinazione, allorché la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati lo rendono necessario.
- (7) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. In caso di necessità, detta restituzione può essere modificata nell'intervallo.
- (8) L'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dell'olio d'oliva e in particolare al prezzo di questo prodotto nella Comunità nonché sui mercati dei paesi terzi, conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato.
- (9) Il comitato di gestione per le materie grasse non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 17 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 72 del 30.9.1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4.

⁽³⁾ GU L 78 del 31.3.1972, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 348 del 30.12.1977, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 16 gennaio 2002, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Ammontare delle restituzioni
1509 10 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 10 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1509 90 00 9900	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9100	A00	EUR/100 kg	0,00
1510 00 90 9900	A00	EUR/100 kg	0,00

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 75/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2002****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2002, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	116,2
	204	111,3
	212	110,5
	624	242,6
	999	145,2
0707 00 05	052	199,9
	220	249,0
	628	242,2
	999	230,4
0709 90 70	052	205,3
	204	311,1
	220	212,2
	999	242,9
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	53,9
	204	57,1
	212	51,3
	220	48,4
	508	13,4
	999	44,8
	0805 20 10	052
	204	98,8
	999	78,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	56,6
	204	85,3
	464	94,0
	624	77,0
	999	78,2
0805 50 10	052	53,8
	600	47,7
	999	50,8
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	060
	400	109,8
	404	96,7
	720	110,9
	728	105,5
	999	92,5
0808 20 50	400	118,4
	512	64,6
	720	88,1
	999	90,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 76/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

relativo all'introduzione di una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di determinati prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE originari di alcuni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

previe consultazioni con i comitati istituiti ai sensi dei suddetti regolamenti,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 3285/94 e (CE) n. 519/94, i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono soggetti al regime comune applicabile alle importazioni e, di conseguenza, le disposizioni relative a misure di vigilanza comunitaria per quanto riguarda i prodotti CECA devono essere adottate conformemente a quanto stabilito dai suddetti regolamenti.
- (2) La situazione del mercato dell'acciaio si è fortemente deteriorata nel 2001 a causa dell'azione cumulata di diversi fattori, e in modo particolare del forte rallentamento dell'economia mondiale, registrato fin dall'inizio del 2001, e dell'inizio di recessione constatato a partire dal secondo semestre in talune economie, come l'economia statunitense.
- (3) Il mercato dell'acciaio è perturbato anche dall'incertezza e dai comportamenti di anticipazione legati al rischio che siano adottate restrizioni alle importazioni negli Stati Uniti al termine dell'inchiesta a norma della disposizione di salvaguardia «Section 201» condotta dall'amministrazione degli Stati Uniti.

⁽¹⁾ GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

⁽⁴⁾ GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

(4) Qualora siano effettivamente introdotte misure di restrizione delle importazioni sul mercato statunitense, sono da prevedere notevoli fluttuazioni della struttura degli scambi internazionali e in particolare spostamenti di correnti degli scambi in direzione del mercato comunitario. Tali spostamenti possono provocare un pregiudizio grave all'industria siderurgica comunitaria.

(5) Dagli indicatori economici disponibili e dalle stime per il 2001 emergono le seguenti tendenze.

A) *Produzione.* Nel 2001 la produzione di acciaio grezzo nella Comunità si situerà con ogni probabilità attorno a 159 milioni di tonnellate. Questa stima indica una produzione non solo in calo del 2,5 % rispetto al 2000 (163,2 milioni di tonnellate), ma inferiore anche ai livelli registrati nel 1997 (159,4 milioni di tonnellate) e nel 1998 (159,7 milioni di tonnellate).

B) *Importazioni.* Nel 2001 le importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici CECA da tutti i paesi terzi resteranno in larga misura allo stesso livello dell'anno precedente, ossia attorno a 25 milioni di tonnellate. Per confronto, nel 1996 le importazioni comunitarie ammontavano a 12,2 milioni di tonnellate. Negli ultimi cinque anni le importazioni siderurgiche della Comunità sono pertanto più che raddoppiate.

C) *Esportazioni.* Le esportazioni di prodotti siderurgici CECA dalla Comunità si sono contratte nel corso del 2001, stabilizzandosi probabilmente attorno a 21 milioni di tonnellate, il che rappresenta un calo rispetto all'anno precedente dell'8 % circa. Per confronto, nel 1996 le esportazioni comunitarie hanno raggiunto 28 milioni di tonnellate. Particolarmente colpite sono state le esportazioni verso il mercato statunitense e canadese, che hanno subito diminuzioni stimate ammontare rispettivamente al 36 % e 32 %. Questo fenomeno è destinato ad amplificarsi ulteriormente nel 2002, se saranno adottate misure restrittive sul mercato statunitense. Per l'insieme del 2001 la Comunità dovrebbe essere un importatore netto di prodotti siderurgici, con un deficit della bilancia commerciale superiore a 4 milioni di tonnellate. Nel 1996 la Comunità aveva registrato un'eccedenza commerciale dell'ordine di 15,8 milioni di tonnellate.

D) *Prezzi.* I prezzi dei prodotti siderurgici hanno avuto nel 2001 un andamento inferiore del 18 % alla media dei prezzi registrati nel corso del 2000.

- (6) Poiché il campo dell'inchiesta a norma della disposizione di salvaguardia «Section 201» comprende i tubi e non possono di conseguenza essere escluse eventuali misure restrittive degli Stati Uniti relative a questi prodotti, sembra necessario estendere la presente vigilanza preventiva ai tubi.
- (7) Le statistiche sugli scambi della Comunità con i paesi terzi non sono disponibili entro i termini stabiliti dal regolamento (CE) n. 1917/2000 della Commissione ⁽¹⁾ modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1669/2001 ⁽²⁾.
- (8) Gli interessi della Comunità richiedono che le importazioni di determinati prodotti di acciaio siano assoggettate a vigilanza comunitaria preventiva per poter disporre di dati statistici che consentano un'analisi tempestiva dell'andamento delle importazioni.
- (9) Il completamento del mercato interno richiede che le formalità che devono espletare gli importatori comunitari siano identiche indipendentemente dal luogo di sdoganamento delle merci.
- (10) L'immissione in libera pratica dei prodotti oggetto del presente regolamento dev'essere subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza che rispetti condizioni uniformi.
- (11) Tale documento deve essere vidimato, su semplice richiesta dell'importatore, dalle autorità degli Stati membri entro un determinato termine, senza tuttavia che in tal modo l'importatore acquisisca alcun diritto all'importazione. Il documento quindi dev'essere valido soltanto finché il regime applicabile alle importazioni rimane invariato.
- (12) I documenti di vigilanza rilasciati ai fini della vigilanza comunitaria devono essere validi in tutta la Comunità, indipendentemente dallo Stato membro che li ha rilasciati.
- (13) Gli Stati membri e la Commissione devono procedere allo scambio delle informazioni ottenute nell'ambito della vigilanza comunitaria nel modo più completo possibile.
- (14) Il rilascio dei documenti di vigilanza, benché soggetto a condizioni uniformi a livello comunitario, deve rientrare nelle competenze delle amministrazioni nazionali.
- (15) Va ricordato che il rilascio di un documento di vigilanza per determinati prodotti siderurgici è soggetto alla presentazione di un documento di esportazione conformemente ai regimi istituiti nel quadro di accordi di duplice controllo con alcuni paesi terzi. Il presente regolamento non si applica ai prodotti originali dei paesi soggetti a detto sistema di duplice controllo,

⁽¹⁾ GU L 229 del 9.9.2000, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 224 del 21.8.2001, pag. 3.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dai trattati CECA e CE elencati nell'allegato I è assoggettata a vigilanza comunitaria preventiva ai sensi degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 3285/94 e degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 519/94. Ciò vale per le importazioni originarie di tutti i paesi terzi, ad esclusione dei prodotti originali dei paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dei paesi firmatari dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) e della Turchia. I prodotti assoggettati a un accordo di vigilanza tramite duplice controllo stipulato tra un paese terzo e la Comunità sono tuttavia soggetti alle condizioni stabilite da tale accordo e non al presente regolamento.

2. La classificazione dei prodotti contemplati dal presente regolamento si basa sulla nomenclatura tariffaria e statistica della Comunità (in appreso denominata «Nomenclatura combinata» oppure, in forma abbreviata, «NC»). L'origine dei prodotti contemplati dal presente regolamento è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

Articolo 2

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all'articolo 1 è subordinata alla presentazione di un documento di vigilanza rilasciato dalle autorità competenti di uno Stato membro.

2. Il documento di vigilanza di cui al paragrafo 1 è rilasciato automaticamente dalle autorità competenti degli Stati membri, senza spese indipendentemente dai quantitativi richiesti, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione di una domanda da parte di un importatore comunitario, indipendentemente dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Salvo prova contraria, si considera che tale domanda sia pervenuta all'autorità nazionale competente entro tre giorni lavorativi dalla presentazione.

3. Un documento di vigilanza rilasciato da una delle autorità di cui all'allegato II è valido in tutta la Comunità.

4. Il documento di vigilanza è redatto su un modulo conforme al modello che figura nell'allegato I del regolamento (CE) n. 3285/94 ⁽³⁾, relativo al regime comune applicabile alle importazioni, o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 519/94, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi. Nella domanda dell'importatore devono figurare i seguenti elementi:

⁽³⁾ Modificato dal regolamento (CE) n. 139/96 del Consiglio, del 22 gennaio 1996 (GU L 21 del 27.7.1996, pag. 7), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

- a) il nome e l'indirizzo completo del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax e l'eventuale numero d'identificazione utilizzato dalle autorità nazionali competenti) e, se soggetto all'IVA, il suo numero di registrazione IVA;
- b) se del caso, il nome e l'indirizzo completo del dichiarante o del rappresentante del richiedente (compresi i numeri di telefono e di fax);
- c) il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore;
- d) la designazione precisa delle merci, compresi:
- la denominazione commerciale,
 - i codici della nomenclatura combinata (NC),
 - il paese d'origine,
 - il paese di provenienza;
- e) il peso netto (in kg) e il quantitativo nell'unità prevista se diversa dal peso netto, per voce della nomenclatura combinata;
- f) il valore cif franco frontiera comunitaria delle merci, in euro, per voce della nomenclatura combinata;
- g) lo stato di seconda scelta o declassato dei prodotti in questione ⁽¹⁾;
- h) il periodo e il luogo di sdoganamento previsti;
- i) se la domanda costituisce il rinnovo di una precedente domanda relativa allo stesso contratto;
- j) la dichiarazione che segue, datata e firmata dal richiedente, nella quale compaia il suo nome in lettere maiuscole:

«Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede e dichiara di risiedere nella Comunità.»

L'importatore deve inoltre presentare una copia del contratto di vendita o di acquisto e della fattura pro forma. Se richiesto, ad esempio nei casi in cui le merci non siano acquistate direttamente nel paese di produzione, l'importatore deve presentare un certificato di produzione rilasciato dall'acciaieria produttrice.

5. I documenti di vigilanza possono essere utilizzati solo finché rimangono in vigore le disposizioni relative alla liberalizzazione delle importazioni applicabili alle transazioni in questione. Fatte salve le eventuali modifiche del regime applicabile alle importazioni in vigore, o le decisioni adottate nel quadro di un accordo o della gestione di un contingente:

- il periodo di validità del documento di vigilanza è fissato a quattro mesi,
- i documenti di vigilanza inutilizzati o parzialmente utilizzati possono essere rinnovati per un periodo equivalente.

6. Al termine del loro periodo di validità, l'importatore rinvia all'autorità preposta al rilascio i documenti di vigilanza.

7. Le autorità competenti possono, alle condizioni da esse stabilite, consentire la presentazione di dichiarazioni o richieste trasmesse o stampate elettronicamente. Tutti i documenti e i

giustificativi devono comunque essere a disposizione delle autorità competenti.

8. Il documento di vigilanza può essere rilasciato elettronicamente a condizione che gli uffici doganali in questione abbiano accesso a tale documento attraverso una rete informatica.

Articolo 3

1. Qualora si rilevi che il prezzo unitario al quale è effettuata la transazione si discosta per eccesso o per difetto da quello indicato dal documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 % oppure che il quantitativo totale dei prodotti presentati per l'importazione supera il quantitativo indicato nel documento di vigilanza di una percentuale inferiore al 5 %, non risulterà preclusa l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione.

2. Le domande relative ai documenti di vigilanza e i documenti stessi hanno carattere riservato. Essi sono noti unicamente alle autorità competenti e al richiedente.

Articolo 4

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:

- a) con la massima regolarità e tempestività possibile, almeno entro l'ultimo giorno di ogni mese, i quantitativi e i valori (calcolati in euro) per i quali sono stati rilasciati i documenti di vigilanza;
- b) entro sei settimane dalla fine di ciascun mese, i dati delle importazioni avvenute nel corso del mese in questione, conformemente all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1917/2000.

I dati forniti dagli Stati membri sono suddivisi per prodotto, per codice NC e per paese.

2. Gli Stati membri notificano le anomalie o le frodi eventualmente constatate e, ove opportuno, precisano i motivi per i quali hanno rifiutato di concedere un documento di vigilanza.

Articolo 5

Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento sono inviate alla Commissione delle Comunità europee e comunicate per via elettronica nell'ambito della rete integrata appositamente creata a meno che, per imprescindibili motivi tecnici, non si debba ricorrere temporaneamente ad altri mezzi di comunicazione.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.

⁽¹⁾ In base ai criteri contenuti nella GU C 180 dell'11.7.1991, pag. 4.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

ELENCO DEI PRODOTTI SOGGETTI A VIGILANZA PREVENTIVA (2002)

7208 10 00	7210 11 10	7213 10 00	7216 50 99
7208 25 00	7210 12 11	7213 20 00	7216 99 10
7208 26 00	7210 12 19	7213 91 10	7225 11 00
7208 27 00	7210 20 10	7213 91 20	7225 19 10
7208 36 00	7210 30 10	7213 91 41	7225 19 90
7208 37 10	7210 41 10	7213 91 49	7225 20 20
7208 37 90	7210 49 10	7213 91 70	7225 30 00
7208 38 10	7210 50 10	7213 91 90	7225 40 20
7208 38 90	7210 61 10	7213 99 10	7225 40 50
7208 39 10	7210 69 10	7213 99 90	7225 40 80
7208 39 90	7210 70 31		7225 50 00
7208 40 10	7210 70 39	7214 20 00	7226 11 10
7208 40 90	7210 90 31	7214 30 00	7226 11 90 (*)
7208 51 10	7210 90 33	7214 91 10	7226 19 10
7208 51 30	7210 90 38	7214 91 90	7226 19 30
7208 51 50		7214 99 10	7226 19 90 (*)
7208 51 91		7214 99 31	7226 91 10
7208 51 99	7211 13 00	7214 99 39	7226 91 90
7208 52 10	7211 14 10	7214 99 50	7226 99 20
7208 52 91	7211 14 90	7214 99 61	7227 90 10
7208 52 99	7211 19 20	7214 99 69	7228 10 10
7208 53 10	7211 19 90	7214 99 80	7228 10 30
7208 53 90	7211 23 10	7214 99 90	7228 20 11
7208 54 10	7211 23 51		7228 20 19
7208 54 90	7211 23 91 (*)	7215 90 10	7228 20 30
7208 90 10	7211 23 99 (*)		7228 30 20
	7211 29 20	7216 10 00	7228 30 41
7209 15 00	7211 29 50 (*)	7216 21 00	7228 30 49
7209 16 10	7211 29 90 (*)	7216 22 00	7228 30 61
7209 16 90	7211 90 11	7216 31 11	7228 30 69
7209 17 10	7211 90 90 (*)	7216 31 19	7228 30 70
7209 17 90		7216 31 91	7228 30 89
7209 18 10		7216 31 99	7228 60 10
7209 18 91	7212 10 10	7216 32 11	7228 70 10
7209 18 99	7212 10 91	7216 32 19	7228 70 31
7209 25 00	7212 20 11	7216 32 91	7228 80 10
7209 26 10	7212 30 11	7216 32 99	7228 80 90
7209 26 90	7212 40 10	7216 33 10	7301 10 00
7209 27 10	7212 40 91	7216 33 90	Tutta la voce NC 7304 (*)
7209 27 90	7212 50 31	7216 40 10	Tutta la voce NC 7306 (*)
7209 28 10	7212 50 51	7216 40 90	7307 93 11 (*)
7209 28 90	7212 60 11	7216 50 10	7307 93 19 (*)
7209 90 10	7212 60 91	7216 50 91	7307 99 30 (*)
			7307 99 90 (*)

(*) Prodotti contemplati dal trattato CE.

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES
 LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER
 LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
 LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES
 LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES
 ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI
 LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES
 LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES
 LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA
 FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

BELGIQUE/BÉLGIË

Ministère des affaires économiques
 Administration des relations économiques
 Services licences
 Rue Général Leman 60
 B-1040 Bruxelles
 Fax (32-2) 230 83 22

Ministerie van Economische Zaken
 Bestuur van de Economische Betrekkingen
 Dienst Vergunningen
 Generaal Lemanstraat 60
 B-1040 Brussel
 Fax (32-2) 230 83 22

DANMARK

Erhvervsfremme Styrelsen
 Søndergade 29
 DK-8600 Silkeborg
 Fax (45) 35 46 64 01

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
 (BAFA)
 Frankfurter Straße 29-35
 D-65760 Eschborn 1
 Fax: (49-61) 96 9 42 26

ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
 Γενική Γραμματεία Διεθνών Σχέσεων
 Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Ροών
 Κορνάρου 1
 GR-10563 Αθήνα
 Φαξ: (301) 328 60 94

ESPAÑA

Ministerio de Economía
 Dirección General de Comercio Exterior
 Paseo de la Castellana 162
 E-28046 Madrid
 Fax: (34) 915 63 18 23/913 49 38 31

FRANCE

Service des industries manufacturières
 DIGITIP
 12, rue Villiot — Bâtiment Le Bervil
 F-75572 Paris cedex 12
 Fax (33-1) 53 44 91 81

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment
 Import/Export Licensing, Block C
 Earlsfort Centre
 Hatch Street
 Dublin 2
 Fax: (353-1) 631 28 26

ITALIA

Ministero delle Attività produttive
 Direzione generale per la politica commerciale e per
 la gestione del regime degli scambi
 Viale America 341
 I-00144 Roma
 Fax (39) 06 59 93 22 35/06 59 93 26 36

LUXEMBOURG

Ministère des affaires étrangères
 Office des licences
 BP 113
 L-2011 Luxembourg
 Fax (352) 46 61 38

NEDERLAND

Belastingdienst douane
 Centrale dienst voor in- en uitvoer
 Engelse Kamp 2
 Postbus 30003
 9700 RD Groningen
 Nederland
 Fax (31-50) 526 06 98
 M.i.v. 18 januari 2002
 Fax (31-50) 523 23 41

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
 Außenwirtschaftsadministration
 Landstrasser Hauptstraße 55-57
 A-1030 Wien
 Fax: (43-1) 711 00/8386

PORTUGAL

Ministério da Economia
 Direcção-Geral das Relações Económicas Internacionais
 Av. da República, 79
 P-1069-059 Lisboa
 Fax: (351) 21 793 22 10

SUOMI

Tullihallitus
 PL 512
 FIN-00101 Helsinki
 Faksi: (358-9) 614 28 52

SVERIGE

Kommerskollegium
 Box 6803
 S-113 86 Stockholm
 Fax (46-8) 30 67 59

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry
 Import Licensing Branch
 Queensway House, West Precinct
 Billingham, Cleveland
 UK-TS23 2NF
 Fax: (44-1642) 533 557

REGOLAMENTO (CE) N. 77/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2162/2001 della Commissione⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.

(2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.

(3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).

(4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.

(5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

(6) Acetilsovaleritilosina e metilprednisolone devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90.

(7) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, il periodo di durata dei limiti massimi provvisori di residui precedentemente definito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 deve essere esteso per Cipermetrina.

(8) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/581/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/37/CE della Commissione⁽⁴⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 291 dell'8.11.2001, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 10.6.2000, pag. 25.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.4. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	
«acetilsovaleriltosina	Somma di acetilsovaleriltosina e 3-O-acetiltosina	Suini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene»	

5. Corticoidi
- 5.1. Glucocorticoidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	
«metilprednisolone	Metilprednisolone	Bovini	10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg 10 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non u destinato

B. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari
- 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	
«Cipermetrina	Cipermetrina (Somma degli isomeri)	Salmonidi	50 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	Gli LMR

DECISIONE N. 78/2002/CECA DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità (169ª deroga)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

fluenza favorevole sul mantenimento degli attuali flussi commerciali tra la Comunità e i paesi terzi.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 71, terzo comma,

(4) Si tratta di casi particolari che rientrano nell'ambito della politica commerciale e giustificano la concessione di deroghe ai sensi dell'articolo 3 della raccomandazione n. 1/64.

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla raccomandazione 88/27/CECA ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

(5) È necessario garantire che il contingente sia utilizzato esclusivamente per soddisfare il fabbisogno specifico di alcune industrie di trasformazione.

considerando quanto segue:

(6) I governi degli Stati membri sono stati consultati in merito al contingente tariffario qui di seguito indicato.

(1) Alcuni prodotti siderurgici, con caratteristiche fisiche e chimiche molto specifiche, indispensabili alla produzione di determinati prodotti, non sono fabbricati, oppure lo sono in quantità insufficiente, nella Comunità. Da anni si fa fronte a questa carenza concedendo contingenti tariffari a dazio nullo. Inoltre i produttori comunitari non sono ancora in grado di conformarsi agli standard qualitativi richiesti dagli utilizzatori. Quindi appare necessaria l'apertura di un contingente a un livello che garantisca l'approvvigionamento degli utilizzatori.

(7) Il regolamento (CE) n. 1427/97 della Commissione ⁽³⁾, che ha modificato il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del codice doganale ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di gestione dei contingenti tariffari destinati ad essere utilizzati in base all'ordine cronologico delle date di dichiarazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(2) Le facilitazioni all'importazione di questi prodotti non sono tali da recare pregiudizio alle imprese siderurgiche della Comunità che fabbricano prodotti direttamente concorrenti.

Articolo 1

(3) Il contingente tariffario in questione non è suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli obiettivi contemplati dalla raccomandazione n. 1/64, bensì esercita un'in-

1. Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingente
09.2921	a)		Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, laminati a freddo, non placcati né rivestiti	200	0	31.12.2002
	ex 7209 16 90	10	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm			
	ex 7209 17 90	10	di spessore di 0,5 mm o più ed eguale o inferiore a 1 mm			

⁽¹⁾ GU 8 del 22.1.1964, pag. 99/64.⁽²⁾ GU L 15 del 20.1.1988, pag. 13.⁽³⁾ GU L 196 del 24.7.1997, pag. 31.⁽⁴⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingente
09.2922	b)		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo	700	0	31.12.2002
	ex 7219 32 10	11 12	di spessore uguale o superiore a 3 mm ed inferiore a 4,75 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 33 10	11 12	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 34 10	11 12	di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
09.2927	c)		Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza uguale o superiore a 600 mm, semplicemente laminati a freddo	1 080	0	31.12.2002
	ex 7219 33 10	13 14 15 16 17 18	di spessore superiore a 1 mm ed inferiore a 3 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			
	ex 7219 34 10	13 14 15 16 17 18	di spessore uguale o superiore a 0,5 mm e inferiore o uguale a 1 mm, contenenti, in peso, il 2,5 % o più di nichel			

2. I prodotti summenzionati devono inoltre avere le seguenti caratteristiche fisiche:

a) Prodotti dei codici NC ex 7209 16 90 ed ex 7209 17 90:

Acciaio ad alto tenore di carbonio contenente, in peso, da 0,64 % a 0,70 % di carbonio, per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 400 °C. Resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 10 %). Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1 708).

b) Prodotti dei codici NC ex 7219 32 10 11/12, ex 7219 33 10 11/12 ed ex 7219 34 10 11/12:

Acciaio inossidabile «NICKRO» per la produzione di nastri trasportatori con temperatura di funzionamento ammissibile di 350 °C.

Tipo i): resistenza alla trazione 1 050 N/mm² (± 10 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,06 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1 708).

Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm² (± 15 %). Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,15 %; contenuto di cromo 17 %; contenuto di nichel 7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1 708).

c) Prodotti dei codici NC ex 7219 33 10 13/14/15/16/17/18 e 7219 34 10 13/14/15/16/17/18:

Acciaio inossidabile per la produzione di nastri trasportatori.

Tipo i): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,1 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 7,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1 712).

Tipo ii): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,06 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,4 %; contenuto di cromo 18,5 %; contenuto di nichel 8,5 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Tipo iii): resistenza alla trazione 1 000 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,05 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di manganese 1,7 %; contenuto di cromo 17,5 %; contenuto di nichel 12,5 %; contenuto di molibdeno 2,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

Tipo iv): resistenza alla trazione 1 080 N/mm². Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,05 %; contenuto massimo di silicio 1 %; contenuto di cromo 13 %; contenuto di nichel 4 %; contenuto di titanio 0,3 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1 710).

Tipo v): resistenza alla trazione 1 150 N/mm². Composizione chimica: contenuto massimo di carbonio 0,08 %; contenuto di silicio 1,5 %; contenuto di cromo 14 %; contenuto di nichel 7 %; contenuto di rame 0,7 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari (HM 1 701).

Tipo vi): resistenza alla trazione 1 200 N/mm². Composizione chimica: contenuto di carbonio 0,03 %; contenuto di silicio 0,6 %; contenuto di cromo 15,25 %; contenuto di nichel 4,9 %; contenuto di rame 3,25 %.

Gli altri elementi o proprietà risultano conformi a specifiche tecniche particolari.

NB: la composizione dei prodotti a), b) e c) da i) a vi) può variare nei limiti delle norme in vigore in materia di analisi.

Articolo 2

Gli Stati membri sono autorizzati a derogare agli obblighi derivanti dall'articolo 1 della raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, nella misura necessaria per sospendere ai livelli indicati i dazi doganali applicabili ai prodotti qui di seguito elencati, nell'ambito del contingente tariffario il cui quantitativo figura in appresso:

Numero d'ordine	Codice NC	Codice TARIC	Designazione dei prodotti	Contingente (in t)	Dazio doganale (in %)	Fine del periodo contingente
09.2923	a) ex 7227 90 95	15	Vergelle speciali per la fabbricazione di molle per valvole, temperate in bagno d'olio, di diametro uguale o superiore a 5 mm e inferiore a 15 mm, di altri acciai legati contenenti, in peso, da 0,5 % a 0,8 % di carbonio da 0,1 % a 1,7 % di silicio da 0,5 % a 0,8 % di manganese 0,03 % o meno di zolfo 0,03 % o meno di fosforo da 0,4 % a 0,8 % di cromo da 0,1 % a 0,3 % di vanadio	5 000	0	31.12.2002

Articolo 3

I contingenti tariffari di cui agli articoli 1 e 2 sono gestiti dalla Commissione, conformemente agli articoli da 308 bis a 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93. La Commissione può prendere le necessarie misure amministrative per garantire una gestione efficiente.

Articolo 4

Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione un accesso equo e continuo ai contingenti tariffari secondo le disponibilità del saldo del volume contingenziale corrispondente.

Articolo 5

Dopo la scadenza del trattato CECA, il 23 luglio 2002, si applicano le pertinenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea.

Articolo 6

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire il rispetto della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Essa è applicabile dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002.

La presente decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 79/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2002
relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1865/2001 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 gennaio 2002 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina il 14 e il 15 gennaio 2002 e comunicati alla Commissione il 16 gennaio 2002 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

- per il 14,648 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,
- per lo 0,575 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari della Cina relative al trimestre dal 1° marzo 2002 al 31 maggio 2002 e presentate dopo il 16 gennaio 2002 sono respinte. A partire dall'8 aprile 2002 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° giugno 2002 al 31 agosto 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.
⁽²⁾ GU L 254 del 22.9.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 80/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2002
relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1865/2001 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 gennaio 2002 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari dell'Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari dell'Argentina il 14 e il 15 gennaio 2002 e comunicati alla Commissione il 16 gennaio 2002 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

- per il 48,594 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,
- per il 5,110 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari dell'Argentina relative al trimestre dal 1° marzo 2002 al 31 maggio 2002 e presentate dopo il 16 gennaio 2002 sono respinte. A partire dall'8 aprile 2002 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° giugno 2002 al 31 agosto 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.
⁽²⁾ GU L 254 del 22.9.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 81/2002 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 2002
relativo al rilascio dei titoli A per l'importazione di aglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di origine e che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio provenienti dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1865/2001 ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001, se i quantitativi per i quali sono stati chiesti titoli A superano i quantitativi disponibili, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione e sospende il rilascio dei titoli per le domande successive.
- (2) I quantitativi richiesti il 14 e il 15 gennaio 2002 a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina superano i quantitativi disponibili. È pertanto opportuno stabilire in che misura possano essere rilasciati i titoli A e sospendere il rilascio degli stessi per tutte le domande successive,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'importazione A richiesti a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina il 14 e il 15 gennaio 2002 e comunicati alla Commissione il 16 gennaio 2002 sono rilasciati, corredati della dicitura indicata all'articolo 1, paragrafo 2, dello stesso regolamento,

- per 19,966 % del quantitativo richiesto, agli importatori tradizionali,
- per 5,372 % del quantitativo richiesto, ai nuovi importatori.

Articolo 2

Le domande di titoli d'importazione A a norma del regolamento (CE) n. 1047/2001 per i prodotti originari di paesi terzi diversi da Cina e Argentina relative al trimestre dal 1° marzo 2002 al 31 maggio 2002 e presentate dopo il 16 gennaio 2002 sono respinte. A partire dall'8 aprile 2002 possono essere presentate domande relative al trimestre dal 1° giugno 2002 al 31 agosto 2002.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 35.
⁽²⁾ GU L 254 del 22.9.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 82/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2002****relativo al rilascio di titoli di esportazione del sistema A2 nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2427/2001 della Commissione ⁽²⁾, ha stabilito i tassi indicativi delle restituzioni e le quantità indicative dei titoli di esportazione del sistema A2, diversi da quelli richiesti nel quadro di operazioni di aiuto alimentare.
- (2) Per i pomodori, tenendo conto della situazione economica e in funzione delle indicazioni ricevute da parte degli operatori nel quadro delle domande di titoli del sistema A2, è necessario che il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti siano fissati ad un livello diverso dal tasso indicativo. Il tasso definitivo non può essere superiore al tasso indicativo maggiorato del 50 %.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

- (3) In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande recanti tassi superiori ai tassi definitivi sono considerate nulle,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i titoli di esportazione del sistema A2 la cui domanda è stata presentata a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2427/2001, la data effettiva della domanda ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1961/2001 è fissata al 18 gennaio 2002.
2. Nell'allegato del presente regolamento è fissato il tasso definitivo delle restituzioni e la percentuale di rilascio dei quantitativi richiesti per i titoli di cui al paragrafo 1.
3. In applicazione dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1961/2001, le domande di cui al paragrafo 1 recanti tassi superiori al corrispondente tasso definitivo indicato nell'allegato sono considerate nulle.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.
⁽²⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 22.

ALLEGATO

Prodotto	Tasso definitivo della restituzione (EUR/t nette)	Percentuale di rilascio delle quantità richieste
Pomodori	20	100 %

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

REGOLAMENTO (CE) N. 83/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restrizioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2427/2001 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi corrispondenti ai titoli d'esportazione del sistema A3, diversi da quelli richiesti nel quadro degli aiuti alimentari.
- (2) In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi.
- (3) Per le arance, i limoni e le mele, il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti,

non è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le arance, i limoni e le mele, i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 2427/2001 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Prodotto	Tasso di restituzione massimo (in EUR/t netta)	Percentuali di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo
Arance	37	66 %
Limoni	19	100 %
Mele	17	22 %

⁽¹⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8.⁽²⁾ GU L 328 del 13.12.2001, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 84/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti trasformati a base di ortofruttili

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1962/2001 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2029/2001 della Commissione ⁽³⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare.
- (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione.
- (3) Tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, facendo seguito alle domande presentate dall'11 gennaio 2002, sarebbe superato il quantitativo di 293 t

di ciliegie candite che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2029/2001, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1429/95. È pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti l'11 gennaio 2002, e respingere le domande di titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione, presentate dopo tale data, il cui rilascio dovrebbe avere luogo nel periodo corrente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione le ciliegie candite la cui domanda è stata presentata l'11 gennaio 2002, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2029/2001 sono rilasciati nel limite del 37,6 % dei quantitativi richiesti.

Sono respinte le domande di titolo con prefissazione della restituzione per il prodotto di cui al primo comma presentate dopo l'11 gennaio 2002 e prima del 22 febbraio 2002.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 28.
⁽²⁾ GU L 268 del 9.10.2001, pag. 19.
⁽³⁾ GU L 274 del 17.10.2001, pag. 11.

REGOLAMENTO (CE) N. 85/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione ⁽³⁾. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 141 del 24.6.1999, pag. 12.

⁽³⁾ GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
 Membro della Commissione

—
 ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2002, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	8,40	—	0
1703 90 00 ⁽¹⁾	13,35	—	0

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 86/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la ventitreesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1430/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1430/2001 della Commissione, del 13 luglio 2001, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco ⁽²⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1430/2001, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventitreesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la ventitreesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1430/2001, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 39,678 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 192 del 14.7.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 87/2002 DELLA COMMISSIONE**del 17 gennaio 2002****che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- (1) Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 42/2002 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 42/2002 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni all'esportazione,

attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1260/2001, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 42/2002 sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 7 dell'11.1.2002, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 2002, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,73 ⁽¹⁾
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,74 ⁽¹⁾
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,73 ⁽¹⁾
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	33,74 ⁽¹⁾
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	⁽²⁾
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3775
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	37,75
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	36,68
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	36,68
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3775

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2020/2001 della Commissione (GU L 273 del 16.10.2001, pag. 6).

REGOLAMENTO (CE) N. 88/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo ad eccezione della Polonia è stata indetta con il regolamento (CE) n. 943/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 gennaio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 943/2001, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 133 del 16.5.2001, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 89/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo salvo gli Stati Uniti d'America e il Canada è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1558/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 gennaio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1558/2001, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 0,00 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 205 del 31.7.2001, pag. 33.

REGOLAMENTO (CE) N. 90/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

che fissa la restituzione massima all'esportazione di segala nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 602/2001 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1005/2001 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione,

tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95. In tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 gennaio 2002, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1005/2001, la restituzione massima all'esportazione di segala è fissata a 29,99 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 89 del 29.3.2001, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 140 del 24.5.2001, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 91/2002 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2002

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 9/2002 della Commissione ⁽³⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la

cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

- (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'11 al 17 gennaio 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 9/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 27,69 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 25 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 3 del 5.1.2002, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

Regolamento n. 93 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di protezione antincastro anteriore, dei veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato e dei veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore ⁽¹⁾

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente regolamento si applica:

1.1.1. PARTE I: ai dispositivi di protezione antincastro anteriore destinati ad essere montati su veicoli delle categorie N₂ e N₃ ⁽²⁾,

1.1.2. PARTE II: al montaggio, su veicoli delle categorie N₂ e N₃ ⁽²⁾, di dispositivi di protezione antincastro anteriore omologati ai sensi della parte I del presente regolamento;

1.1.3. PARTE III: ai veicoli delle categorie N₂ e N₃, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore, muniti di un dispositivo di protezione antincastro anteriore non omologato come entità tecnica ai sensi della parte I del presente regolamento, o che sono stati progettati e/o equipaggiati in modo tale che i loro componenti assolvono la funzione di dispositivi di protezione antincastro anteriore.

1.2. I veicoli della categoria N₂ aventi una massa massima non superiore a 7,5 t devono rispettare soltanto il requisito dell'altezza libera dal suolo di 400 mm prescritto dal presente regolamento.

1.3. Le prescrizioni del presente regolamento non si applicano:

1.3.1. ai veicoli fuoristrada delle categorie N₂G e N₃G ⁽²⁾;

1.3.2. ai veicoli la cui destinazione non è compatibile con le disposizioni relative alla protezione antincastro anteriore.

2. OBIETTIVO

Scopo del presente regolamento è di dotare i veicoli delle categorie M₁ e N₁ ⁽²⁾ di una protezione antincastro efficace in caso di collisione frontale con i veicoli di cui al paragrafo 1 del presente regolamento.

3. DEFINIZIONI

3.1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

3.1.1. «massa massima» del veicolo, la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore (che può essere superiore alla «massa massima autorizzata» dall'amministrazione nazionale);

⁽¹⁾ Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁽²⁾ Cfr. Risoluzione codificata sulla costruzione dei veicoli (R.E. 3, allegato 7) (TRANS/SC1/WP29/78/Amend. 3).

- 3.1.2. «peso massimo» del veicolo, la forza verticale (in newton) che deve essere esercitata per sostenere il medesimo veicolo caricato alla sua massa massima;
- 3.1.3. «veicolo a vuoto», il veicolo in ordine di marcia privo di occupanti e a vuoto, ma munito di carburante, liquido refrigerante, lubrificante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita come dotazione standard dal costruttore del veicolo);
- 3.1.4. «omologazione di un dispositivo di protezione antincastro anteriore», l'omologazione di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore conformemente alle prescrizioni di cui al punto 7;
- 3.1.5. «tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore», i dispositivi che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali: la forma, le dimensioni, il fissaggio, i materiali e i marchi di cui al punto 4.2;
- 3.1.6. «protezione antincastro anteriore», la presenza sulla parte anteriore del veicolo di:
- 3.1.6.1. un dispositivo specifico di protezione antincastro anteriore; oppure di
- 3.1.6.2. una parte della carrozzeria, di elementi del telaio o altri elementi che, a motivo della loro forma e delle loro caratteristiche, possono essere considerati come facenti funzione di dispositivo di protezione antincastro anteriore;
- 3.1.7. «omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo:
- ai sensi della parte II del presente regolamento, per quanto riguarda il montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di un tipo omologato ai sensi della parte I del presente regolamento; oppure
 - ai sensi della parte III del presente regolamento, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore;
- 3.1.8. «tipo di veicolo», i veicoli che non presentano tra di loro differenze per quanto riguarda i seguenti aspetti essenziali:
- la larghezza dell'asse più avanzato, misurata sui punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo;
 - la struttura, le dimensioni, la forma e i materiali della parte anteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni di cui alle parti applicabili del presente regolamento;
 - il dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato montato sul veicolo, se la domanda è stata presentata ai sensi della parte II del presente regolamento;
 - la massa massima del tipo di veicolo.
4. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 4.1. La domanda di omologazione ai sensi di una parte del presente regolamento deve essere presentata dal costruttore del tipo di veicolo o dal fabbricante del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o dal loro mandatario.
- 4.2. Per ciascun tipo, alla domanda deve essere allegato quanto segue:
- 4.2.1. documentazione in triplice copia con una descrizione delle caratteristiche tecniche del tipo di veicolo o di dispositivo di protezione antincastro anteriore: le dimensioni, le linee e i materiali, se necessari ai fini del presente regolamento;
- 4.2.2. nel caso dei dispositivi di protezione antincastro anteriore un campione del tipo: su tutti i principali elementi del campione, aventi attinenza con la protezione antincastro anteriore, devono essere apposte in modo chiaro e indelebile la denominazione commerciale o la marca del richiedente e la designazione del tipo;

- 4.2.3. un veicolo o un dispositivo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato per ciascuna prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione;
- 4.2.4. per le domande presentate ai sensi delle parti II e III del presente regolamento, può essere ammesso alle prove un veicolo che non presenta tutti i componenti propri del tipo, purché ciò non incida negativamente sulla protezione antincastro anteriore;
- 4.2.5. indicazione della posizione dei punti P₁, P₂ e P₃ di cui all'allegato 5. Per le domande presentate ai sensi della parte I del presente regolamento, si deve tenere conto delle prescrizioni della parte II.
- 4.3. Alle domande presentate ai sensi della parte II del presente regolamento deve essere allegato quanto segue:
- 4.3.1. un elenco dei dispositivi di protezione antincastro anteriore destinati ad essere montati sul tipo di veicolo;
- 4.3.2. su richiesta delle autorità competenti, la scheda di comunicazione di cui all'allegato 1 del presente regolamento deve essere presentata per ciascun dispositivo di protezione antincastro anteriore da omologare.
- 4.4. Alle domande presentate ai sensi delle parti II e III del presente regolamento devono essere allegati informazioni sul tipo di veicolo quale definito al punto 3.1.8.
- 4.5. Per trattare gli aspetti elencati di seguito, le autorità competenti devono seguire le procedure amministrative di cui all'allegato 6:
- 4.5.1. verifica dell'esistenza di disposizioni soddisfacenti per assicurare un controllo efficace della conformità della produzione prima di rilasciare l'omologazione;
- 4.5.2. sanzioni in caso di non conformità della produzione;
- 4.5.3. modifica o estensione dell'omologazione di un tipo;
- 4.5.4. cessazione definitiva della produzione.

PARTE I — OMOLOGAZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

5. OMOLOGAZIONE DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE
- 5.1. Se il dispositivo di protezione antincastro anteriore di cui si richiede l'omologazione ai sensi del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al punto 6, l'omologazione del tipo di dispositivo è rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4.
- 5.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
6. PRESCRIZIONI RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE
- 6.1. Il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve offrire resistenza sufficiente alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali. A tal fine devono essere impiegati il procedimento e le condizioni di prova stabiliti nell'allegato 5 del presente regolamento.

- 6.2. L'altezza della sezione trasversale della protezione antincastro anteriore non deve essere inferiore a 100 mm per i veicoli della categoria N₂ e a 120 mm per i veicoli della categoria N₃. Le estremità laterali della traversa non devono essere curvate in avanti né presentare alcun bordo tagliente verso l'esterno; questa condizione è soddisfatta se le estremità laterali della traversa sono arrotondate all'esterno con un raggio di curvatura di almeno 2,5 mm.
- 6.3. Il dispositivo può essere progettato in modo che la sua posizione sulla parte anteriore del veicolo possa essere modificata. In questo caso, in posizione di funzionamento, deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilità di spostamento involontario. L'operatore deve poter modificare la posizione del dispositivo applicando una forza non superiore a 40 daN.
- 6.4. Le superfici estreme esterne dei dispositivi di protezione anteriore devono essere essenzialmente lisce o ondulate orizzontalmente; le teste bombate di bulloni o rivetti possono tuttavia sporgere dalla superficie per non più di 10 mm.

PARTE II — OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA IL MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE DI TIPO OMOLOGATO

7. OMOLOGAZIONE DEL MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE OMOLOGATO
- 7.1. Se il veicolo di cui si richiede l'omologazione ai sensi della parte II del presente regolamento è munito di un dispositivo di protezione antincastro anteriore e soddisfa le prescrizioni di cui al punto 8, l'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4.
- 7.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione di un tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.
8. PRESCRIZIONI DI MONTAGGIO DI UN DISPOSITIVO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE OMOLOGATO
- 8.1. La massa massima del tipo di veicolo per il quale si chiede l'omologazione non deve superare il valore indicato nella scheda di comunicazione dell'omologazione di ciascun dispositivo di protezione antincastro anteriore omologato e destinato ad essere montato sul veicolo in questione.
- 8.2. Il veicolo sul quale è montato il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali indicate nell'allegato 5, tenendo conto delle condizioni di prova e delle informazioni riportate nella scheda di comunicazione di cui all'allegato 1 relativa al dispositivo di protezione antincastro anteriore.
- 8.3. Il dispositivo di protezione antincastro anteriore deve essere montato sul veicolo in modo che la distanza orizzontale, misurata verso il retro, tra la parte più avanzata del veicolo e la parte anteriore del dispositivo di protezione anteriore non superi 400 mm, meno la deformazione registrata (punto 9 dell'allegato 1), misurata su ciascuno dei punti su cui sono state applicate le forze di prova durante le prove di omologazione del tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore, in conformità delle disposizioni della parte I del presente regolamento e annotate sulla scheda di comunicazione (cfr. figure 1 e 2).
- 8.4. Per misurare queste distanze, si esclude qualsiasi parte del veicolo che si trovi a più di 2 m dal suolo.

- 8.5. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore del dispositivo di protezione antincastro anteriore non deve superare 400 mm, come specificato al punto 2 dell'allegato 5, tra i due punti P_1 del dispositivo montato. Esteriormente a ciascun punto P_1 , questa altezza può superare 400 mm a condizione che la parte inferiore del dispositivo non si trovi al di sopra di un piano che, passando attraverso la parte inferiore del dispositivo direttamente sotto il punto P_1 , forma un angolo di 15° rispetto al piano orizzontale (cfr. figura 3).
- 8.6. La distanza dal suolo dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo di protezione antincastro anteriore conformemente alla parte I del presente regolamento e annotata nella scheda di comunicazione (punto 8 dell'allegato 1), non deve superare 445 mm, come indicato al punto 2 dell'allegato 5.
- 8.7. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore del dispositivo di protezione antincastro anteriore tra i due punti P_1 non deve superare 450 mm, tenendo conto del loro movimento durante l'applicazione del carico di prova, in conformità della parte I.
- 8.8. La larghezza del dispositivo di protezione antincastro anteriore non deve superare in alcun punto la larghezza dei parafranghi che coprono le ruote dell'asse più avanzato, né essere inferiore di più di 100 mm su ciascun lato dell'asse più avanzato misurata ai punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo (cfr. figura 1), né essere inferiore di più di 200 mm su ciascun lato, misurata ai punti più esterni dei predellini di accesso alla cabina del conducente.


PARTE III — OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO PER QUANTO RIGUARDA LA PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE

9. OMOLOGAZIONE DI UN VEICOLO MUNITO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE
- 9.1. Se il veicolo di cui si richiede l'omologazione ai sensi del presente regolamento è munito di una protezione antincastro anteriore che soddisfa le prescrizioni di cui al punto 10, l'omologazione del tipo di veicolo è rilasciata conformemente alle disposizioni di cui all'allegato 4.
- 9.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione del tipo di veicolo ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all'allegato 3 del presente regolamento.
10. PRESCRIZIONI RELATIVE A UN VEICOLO MUNITO DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE
- 10.1. Ogni veicolo delle categorie N_2 o N_3 soddisfa la prescrizione di cui al punto 2 se è munito di un dispositivo di protezione antincastro anteriore che non sia già stato omologato come entità tecnica ai sensi della parte I del presente regolamento, oppure se la parte anteriore del veicolo è concepita e/o realizzata in modo che i suoi elementi possono essere considerati, per forma e caratteristiche, quali elementi che assolvono le funzioni del dispositivo di protezione antincastro anteriore. Sono assimilati al dispositivo di protezione antincastro anteriore gli elementi la cui azione combinata soddisfa le prescrizioni che seguono.
- 10.2. La protezione antincastro anteriore deve offrire resistenza sufficiente alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve soddisfare determinate prescrizioni dimensionali. A tal fine devono essere impiegati il procedimento e le condizioni di prova indicati nell'allegato 5 del presente regolamento.
- 10.3. Per le domande presentate ai sensi della parte III del presente regolamento, l'altezza della sezione della traversa del dispositivo di protezione antincastro anteriore (non omologato come entità tecnica ai sensi della parte I) non deve essere inferiore a 100 mm per i veicoli della categoria N_2 e a 120 mm per i veicoli della categoria N_3 .

- 10.4. Il dispositivo può essere progettato in modo che la sua posizione sulla parte anteriore del veicolo possa essere modificata. In questo caso, in posizione di funzionamento, deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilità di spostamento involontario. L'operatore deve poter modificare la posizione del dispositivo applicando una forza non superiore a 40 daN.
- 10.5. La protezione antincastro anteriore deve possedere resistenza sufficiente in modo che la distanza orizzontale, misurata verso il retro, tra la parte più avanzata del veicolo dopo l'applicazione delle forze di prova (specificate nel presente allegato) e la superficie di contatto dell'asta di spinta non sia superiore a 400 mm.
- 10.6. Per misurare queste distanze, si esclude qualsiasi parte del veicolo che si trovi a più di 2 m dal suolo.
- 10.7. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore della protezione antincastro anteriore non deve superare 400 mm, come specificato al punto 2 dell'allegato 5, tra i due punti P_1 . Esteriormente a ciascun punto P_1 , questa altezza può superare 400 mm a condizione che la parte inferiore non si trovi al di sopra di un piano che, passando attraverso la parte inferiore della protezione antincastro anteriore direttamente sotto il punto P_1 , forma un angolo di 15° rispetto al piano orizzontale (cfr. figura 3).
- 10.8. L'altezza libera massima dal suolo della parte inferiore della protezione antincastro anteriore tra i due punti P_1 non deve superare 450 mm, tenendo conto del loro movimento durante l'applicazione del carico di prova.
- 10.9. La larghezza della protezione antincastro anteriore non deve superare, in alcun punto, la larghezza dei parafanghi che coprono le ruote dell'asse più avanzato, né essere inferiore di più di 100 mm su ciascun lato dell'asse più avanzato, misurata ai punti più esterni dei pneumatici, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo (cfr. figura 1), né essere inferiore di più di 200 mm su ciascun lato, misurata ai punti più esterni dei predellini di accesso alla cabina del conducente.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

Figura 1



La protezione anticastro anteriore comprende generalmente una traversa e raccordi con il telaio o con altri elementi strutturali.

Nota: La forma del dispositivo di protezione anticastro anteriore è presentata a titolo indicativo.

Figura 2





Figura 3



1. Punto P_1
2. Parte anteriore del veicolo
3. Superficie che definisce il limite superiore del bordo inferiore inclinato alle estremità

ALLEGATO I

Comunicazione

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]



Rilasciata da: denominazione dell'amministrazione

.....

concernente (2) RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del regolamento n. 93 (parte I)

Omologazione n. Estensione n.

1. Denominazione commerciale o marca dell'entità tecnica:
2. Se necessario, tipo di veicolo(i) e categoria ai quali è destinata l'entità tecnica:
3. Massa massima del veicolo(i) su cui deve essere montato il dispositivo di protezione antincastro anteriore:
4. Nome e indirizzo del fabbricante:
5. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del fabbricante:
6. Caratteristiche dell'entità tecnica:
7. Eventuali restrizioni di utilizzazione e condizioni di montaggio:
8. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo:
9. Deformazione orizzontale e verticale massima di un punto di prova qualsiasi durante e dopo l'applicazione delle forze di prova:

10. Data in cui il dispositivo è stato presentato per le prove di omologazione:
11. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione dei dispositivi:
12. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico:
13. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico:
14. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata ⁽¹⁾
15. Motivi dell'estensione dell'omologazione:
16. Ubicazione del marchio di omologazione:
17. Luogo:
18. Data:
19. Firma:
- Nome:
20. Alla presente comunicazione è allegato l'elenco dei documenti depositati (e disponibili) presso l'amministrazione che ha rilasciato l'omologazione.
21. Eventuali osservazioni:

—

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).

⁽²⁾ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO 2

Comunicazione

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Rilasciata da: denominazione dell'amministrazione

.....

concernente (2): RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE

REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

un tipo di veicolo per quanto riguarda il montaggio del dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato ai sensi del regolamento n. 93 (parte II)

Omologazione n. Estensione n.

1. Denominazione commerciale o marca del veicolo:
2. Tipo e categoria del veicolo(i):
3. Massa massima del veicolo(i):
4. Nome e indirizzo del costruttore:
5. Nome e indirizzo dell'eventuale mandatario del costruttore:
6. Breve descrizione del tipo di veicolo per quanto riguarda le dimensioni e le linee:
7. Denominazione commerciale o marca del dispositivo di protezione antincastro anteriore e relativo numero di omologazione:
8. Data in cui il veicolo è stato presentato per le prove di omologazione:
9. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione dei veicoli:

10. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico:
11. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico:
12. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata ⁽¹⁾:
13. Motivi dell'estensione dell'omologazione:
14. Ubicazione del marchio di omologazione sul veicolo:
15. Luogo:
16. Data:
17. Firma:
- Nome:
18. Alla presente comunicazione è allegato un elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.
19. Eventuali osservazioni:

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).

⁽²⁾ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO 3

Comunicazione

[Formato massimo: A4 (210 mm × 297 mm)]



Rilasciata da: denominazione dell'amministrazione:

.....
.....
.....

concernente (2):- RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE

- ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
- RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
- REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
- CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un veicolo per quanto riguarda la protezione anticastro anteriore ai sensi del regolamento n. 93 (parte III)

Omologazione n. Estensione n.

1. Denominazione commerciale o marca del veicolo:
2. Tipo e categoria del veicolo(i):
3. Massa massima del veicolo(i):
4. Nome e indirizzo del costruttore:
5. Se necessario, nome e indirizzo del mandatario del costruttore:
6. Caratteristiche degli elementi che assicurano la protezione anteriore:
7. Data in cui il veicolo è stato presentato per le prove di omologazione:
8. Posizione dei punti di applicazione delle forze di prova sul dispositivo:
9. Deformazione verticale e orizzontale massima di un punto di prova qualsiasi durante e dopo l'applicazione delle forze di prova:

10. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione dei veicoli:
11. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico:
12. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico:
13. Omologazione rilasciata/rifiutata/estesa/revocata ⁽¹⁾:
14. Motivi dell'estensione dell'omologazione:
15. Ubicazione del marchio di omologazione sul veicolo:
16. Luogo:
17. Data:
18. Firma:
- Nome:
19. Alla presente comunicazione è allegato un elenco dei documenti che costituiscono il fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.
20. Eventuali osservazioni:

—


⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (cfr. le disposizioni del regolamento relative all'omologazione).

⁽²⁾ Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO 4

Disposizioni relative ai marchi di omologazione


1. NUMERO DI OMOLOGAZIONE
 - 1.1. A ciascun tipo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Le prime due cifre (attualmente 00) indicano la serie di emendamenti comprendenti le modifiche tecniche sostanziali più recenti apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo.
 - 1.2. L'omologazione, l'estensione o il rifiuto dell'omologazione ai sensi del presente regolamento vengono comunicati alle parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.
 - 1.3. Su ogni elemento di una serie conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento deve essere apposto, in posizione visibile e, nel caso di un'entità tecnica, in un punto facilmente accessibile in posizione di montaggio e indicato sulla scheda di omologazione, un marchio di omologazione internazionale costituito come segue:
 - 1.3.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ⁽¹⁾;
 - 1.3.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e dal numero di omologazione, a destra del cerchio di cui al punto 1.3.1;
 - 1.3.3. un simbolo supplementare separato dal numero del presente regolamento mediante un tratto verticale e costituito dal numero romano che indica la parte del regolamento (I, II o III) ai sensi della quale il dispositivo o il veicolo sono stati omologati.
 - 1.4. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, ai sensi di uno o più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha rilasciato l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo di cui al punto 1.3.1 del presente allegato; in questo caso i numeri di regolamento e di omologazione e gli altri simboli supplementari relativi a tutti i regolamenti ai sensi dei quali l'omologazione è stata rilasciata nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento devono essere posti in colonne verticali a destra del simbolo di cui al punto 1.3.1 del presente allegato.
 - 1.5. Il marchio di omologazione deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
2. ESEMPI DI COLLOCAZIONE DEI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
 - 2.1. *Modello A*



⁽¹⁾ 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Jugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (non assegnato), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 e 25 (non assegnati), 26 per la Slovenia e 27 per la Slovacchia. Ulteriori numeri saranno assegnati ad altri paesi secondo l'ordine cronologico in cui avranno ratificato o aderito all'accordo relativo al riconoscimento dell'omologazione di accessori e parti dei veicoli; tali numeri saranno comunicati dal segretario generale delle Nazioni Unite alle parti contraenti dell'accordo.

2.1.1. Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui è apposto è stato omologato, per quanto concerne la protezione antincastro anteriore, nel Regno Unito (E11) ai sensi del regolamento n. 93, parte II (montaggio di un dispositivo di protezione antincastro anteriore di tipo omologato) con il numero di omologazione 002439. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata conformemente alle prescrizioni del regolamento n. 93, parte II, nella versione originaria.

2.2. Modello B



a = minimo 8 mm

2.2.1. Il marchio di omologazione sopra raffigurato indica che il tipo di veicolo su cui è apposto è stato omologato nel Regno Unito (E11) ai sensi del regolamento n. 93, parte II e del regolamento n. 31 ⁽¹⁾. I numeri di omologazione indicano che, alla data delle rispettive omologazioni, il regolamento n. 93 esisteva in versione originaria, mentre il regolamento n. 31 comprendeva la serie di modifiche 02.

⁽¹⁾ Questo numero è fornito a titolo di esempio.

ALLEGATO 5

Condizioni e procedimenti di prova

1. CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ANTINCASTRO ANTERIORE
 - 1.1. Su richiesta del fabbricante, la prova può essere effettuata su:
 - 1.1.1. un veicolo del tipo su cui deve essere installato il dispositivo di protezione antincastro anteriore; in questo caso devono essere osservate le condizioni di cui al punto 2; oppure
 - 1.1.2. una parte del telaio del tipo di veicolo su cui deve essere installato il dispositivo di protezione antincastro anteriore; questa parte deve essere rappresentativa del tipo o dei tipi di veicolo in questione; oppure
 - 1.1.3. un banco di prova rigido.
 - 1.2. Nei casi di cui ai punti 1.1.2 e 1.1.3, le parti utilizzate per fissare il dispositivo di protezione antincastro anteriore sulla parte del telaio del veicolo o sul banco di prova rigido devono essere equivalenti a quelle che servono per trattenere il dispositivo sul veicolo.
 - 1.3. Su richiesta del fabbricante e con l'autorizzazione del servizio tecnico, il procedimento di prova di cui al punto 3 può essere simulato mediante calcoli o altri metodi analoghi, a condizione che l'equivalenza sia dimostrata.
2. CONDIZIONI DI PROVA RELATIVE AI VEICOLI
 - 2.1. Se necessario per ottenere le forze di prova prescritte al punto 3.1, il veicolo può essere trattenuto con qualsiasi sistema, che deve essere specificato dal costruttore del veicolo.
 - 2.2. Le dimensioni devono essere misurate come se il veicolo si trovasse nelle seguenti condizioni:
 - 2.2.1. il veicolo è a vuoto;
 - 2.2.2. il veicolo è fermo su una superficie piana, piatta, rigida e regolare;
 - 2.2.3. le ruote anteriori sono in posizione dritta;
 - 2.2.4. i pneumatici sono gonfiati alla pressione raccomandata dal costruttore del veicolo;
 - 2.2.5. i veicoli muniti di sospensione idropneumatica, idraulica o pneumatica o di un dispositivo di regolazione automatica in funzione del carico si trovano nella condizione normale di marcia indicata dal costruttore.
3. PROCEDIMENTO DI PROVA
 - 3.1. I punti P_1 si trovano alla distanza massima di 200 mm dai piani longitudinali tangenti ai punti più esterni dei pneumatici dell'asse anteriore, esclusa la sporgenza dei pneumatici al suolo; i punti P_2 sono simmetrici rispetto al piano longitudinale mediano del veicolo, a una distanza di 700-1 200 mm tra di loro. La posizione esatta deve essere indicata dal costruttore.
 - 3.2. L'altezza dal suolo dei punti P_1 e P_2 è definita dal costruttore del veicolo all'interno delle linee che delimitano la parte anteriore del dispositivo. Questa altezza non deve però superare 445 mm con il veicolo a vuoto. Il punto P_3 si trova sul piano longitudinale (verticale) mediano del veicolo (cfr. figura 1 del regolamento).
 - 3.3. Le forze di prova sottoindicate devono essere applicate su ciascuno dei punti di prova nel corso di prove distinte effettuate con uno stesso veicolo o dispositivo oppure, su richiesta del costruttore/concessionario, su veicoli o campioni diversi.

- 3.3.1. Se la struttura e gli elementi del veicolo connessi con la protezione antincastro anteriore sono situati in modo sostanzialmente simmetrico al piano longitudinale mediano del veicolo, le prove sui punti P_1 e P_2 sono effettuate soltanto su un lato.
- 3.3.2. Durante la prova, le forze devono essere applicate il più rapidamente possibile e il dispositivo o il veicolo devono sopportare le forze indicate ai punti che seguono per almeno 0,2 secondi.
- 3.3.3. Sui due punti P_1 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 50 % del peso massimo del veicolo o del tipo o tipi di veicoli cui è destinato il dispositivo, ma non superiore a 80×10^3 N.
- 3.3.4. Sui due punti P_2 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 100 % del peso massimo del veicolo o del tipo o tipi di veicoli cui è destinato il dispositivo, ma non superiore a 160×10^3 N. Se il dispositivo non è continuo e si riduce nella zona della sezione trasversale tra i due punti P_2 , le prove proseguono applicando sul punto P_3 una forza orizzontale uguale a quella applicata sui punti P_1 .
- 3.4. Gli spostamenti orizzontali e verticali massimi registrati per ciascun punto di prova durante l'applicazione delle forze sopra indicate e lo spostamento più elevato sono indicati nella scheda di comunicazione.
- 3.5. Ogni volta che una prova pratica viene effettuata per verificare se le prescrizioni di cui ai punti precedenti sono rispettate, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- 3.5.1. per le domande di omologazione presentate ai sensi della parte III, un dispositivo di protezione antincastro anteriore (non omologato come entità tecnica ai sensi della parte I) deve essere raccordato al longheroni del telaio del veicolo o a ciò che li sostituisce o a una struttura che presenti caratteristiche equivalenti;
- 3.5.2. le forze prescritte devono essere applicate mediante aste di spinta opportunamente articolate (ad esempio mediante giunti cardanici), parallelamente al piano longitudinale mediano del veicolo, interponendo una superficie di appoggio di altezza non superiore a 250 mm (l'altezza e la larghezza esatte devono essere indicate dal costruttore) e di larghezza non superiore a 400 mm, i cui bordi verticali hanno un raggio di curvatura di 5 ± 1 mm e il cui centro viene posto successivamente sui punti P_1 , P_2 e P_3 .

ALLEGATO 6

Conformità della produzione e altre procedure amministrative

1. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 1.1. I dispositivi di protezione antincastro anteriore e i veicoli omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in modo da essere conformi al tipo omologato, rispettando le prescrizioni di cui al presente regolamento.
- 1.2. Al fine di verificare la conformità con le prescrizioni del punto 1.1, devono essere eseguiti gli opportuni controlli della produzione.
- 1.3. Il titolare dell'omologazione deve, in particolare:
 - 1.3.1. assicurare l'esistenza di efficaci procedure di controllo della qualità dei veicoli o dei dispositivi;
 - 1.3.2. avere accesso agli impianti di prova necessari per verificare la conformità al tipo omologato;
 - 1.3.3. conservare i dati relativi ai risultati delle prove e i documenti allegati, che devono essere disponibili per un periodo da concordare con il servizio amministrativo;
 - 1.3.4. analizzare i risultati di ciascun tipo di prova, per controllare e garantire la stabilità delle caratteristiche del veicolo o del dispositivo, tenuto conto delle variazioni inerenti alla produzione industriale;
 - 1.3.5. garantire che per ciascun tipo di veicolo o dispositivo, siano eseguite prove e controlli sufficienti relativamente a dimensioni, materiali ed efficacia dei componenti che assolvono la funzione di protezione antincastro anteriore e di quelli che devono essere montati sul veicolo;
 - 1.3.6. garantire che, per ogni serie di campioni o di provette da cui risulti la non conformità al tipo di prova considerata, si proceda a un nuovo campionamento e a una nuova prova. Devono essere adottate tutte le disposizioni necessarie per ristabilire la conformità della produzione corrispondente.
- 1.4. L'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati presso ogni unità di produzione.
 - 1.4.1. In occasione di ogni ispezione, i registri delle prove e della produzione devono essere messi a disposizione dell'ispettore.
 - 1.4.2. L'ispettore può prelevare a caso campioni da sottoporre a prova nel laboratorio del fabbricante. Il numero minimo di campioni può essere stabilito in funzione dei risultati dei controlli eseguiti dal fabbricante stesso.
 - 1.4.3. Quando il livello qualitativo non è soddisfacente o quando si ritiene necessario verificare la validità delle prove eseguite in applicazione del punto 1.4.2, l'ispettore può prelevare campioni da inviare al servizio tecnico che ha eseguito le prove di omologazione.
 - 1.4.4. L'autorità competente può eseguire qualsiasi prova prescritta nel presente regolamento.
 - 1.4.5. La frequenza normale dei controlli autorizzati dall'autorità competente è di una ogni due anni. Se, nel corso di una di tali ispezioni, vengono constatati risultati negativi, l'autorità competente deve prendere tutte le disposizioni necessarie per ripristinare il più rapidamente possibile la conformità della produzione.

2. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

- 2.1. L'omologazione rilasciata a un tipo di veicolo o di dispositivo di protezione antincastro anteriore ai sensi del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni di cui sopra o se il dispositivo di protezione non ha superato le prove prescritte dal presente regolamento.

- 2.2. Se una delle parti contraenti dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, deve informarne immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento, a mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

3. MODIFICA ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

- 3.1. Qualsiasi modifica di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o di veicolo deve essere comunicato al servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione del tipo. Detto servizio può:
- 3.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non hanno ripercussioni negative di rilievo e che in ogni modo il dispositivo di protezione antincastro anteriore e il veicolo sono ancora conformi alle prescrizioni applicabili; oppure
- 3.1.2. richiedere un ulteriore verbale di prova al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove.
- 3.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, specificando le modifiche apportate, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento a mezzo di una scheda conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.
- 3.3. L'autorità competente che rilascia un'estensione dell'omologazione assegna un numero di serie all'estensione e ne informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

4. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa completamente la produzione di un tipo di dispositivo di protezione antincastro anteriore o di protezione antincastro anteriore omologato ai sensi del presente regolamento, ne deve informare l'autorità che ha rilasciato l'omologazione. A seguito di tale comunicazione, l'autorità competente informa le altre parti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento, per mezzo di una scheda di comunicazione conforme a uno dei modelli di cui agli allegati 1, 2 o 3 del presente regolamento.

5. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento devono comunicare al segretario delle Nazioni Unite le denominazioni e gli indirizzi dei servizi tecnici incaricati delle prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, ai quali devono essere inviate le schede concernenti l'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione, rilasciate in altri paesi.

Regolamento n. 111 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli cisterna di categoria N e O per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento ⁽¹⁾

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alla stabilità al ribaltamento dei veicoli cisterna di categoria N2, N3, O3 e O4 ⁽²⁾ adibiti al trasporto di merci classificate pericolose ai sensi dell'accordo ADR ⁽³⁾.

2. DEFINIZIONI

Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

- 2.1. «omologazione di un veicolo», l'omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento;
- 2.2. «tipo di veicolo», un insieme di veicoli che non differiscono per quanto riguarda i seguenti elementi essenziali:
- 2.2.1. la categoria (cfr. paragrafo 1) ed il tipo di veicolo (autocarro, rimorchio, semirimorchio, rimorchio ad asse/i centrale/i) ⁽⁴⁾;
- 2.2.2. la massa massima, secondo la definizione di cui al paragrafo 2.4;
- 2.2.3. la sezione trasversale della cisterna (circolare, ellittica, maxivolume);
- 2.2.4. l'altezza massima del baricentro a veicolo carico;
- 2.2.5. la ripartizione della massa tra gli assi (compreso il dispositivo di attacco);
- 2.2.6. il numero e la disposizione degli assi (compresa la distanza interasse);
- 2.2.7. la configurazione della sospensione per quanto riguarda le caratteristiche di rollo;
- 2.2.8. le dimensioni e la struttura dei pneumatici (radiale o diagonale);
- 2.2.9. la carreggiata di ciascun asse;
- 2.2.10. il passo;
- 2.3. «veicolo a pieno carico», salvo altrimenti specificato, un veicolo caricato fino alla «massa massima»;

⁽¹⁾ Regolamento della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite pubblicato conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione 97/836/CE del Consiglio (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

⁽²⁾ Le categorie N e O definite all'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1).

⁽³⁾ Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR).

⁽⁴⁾ Cfr. definizione di tipo di veicolo di cui all'allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1).

- 2.4. «massa massima», la massa massima tecnicamente ammissibile dichiarata dal costruttore del veicolo (che può superare la «massa massima ammissibile» stabilita dalle autorità nazionali);
- 2.5. «ripartizione della massa tra gli assi», la percentuale di massa massima ammissibile gravante su ciascun asse, secondo le indicazioni del costruttore;
- 2.6. «altezza nominale della sospensione», la distanza fra il centro della ruota ed un dato punto del telaio dichiarata dal costruttore.
3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
- 3.1. La domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto concerne la stabilità al ribaltamento deve essere presentata dal costruttore del veicolo ^(?) o dal suo mandatario.
- 3.2. La domanda di omologazione deve essere corredata dai documenti elencati nel seguito, in triplice copia, e dai seguenti dati:
- 3.2.1. una descrizione tecnica del tipo di veicolo per quanto riguarda gli elementi elencati al punto 2.2. La descrizione deve indicare i numeri e/o i simboli di identificazione del tipo di veicolo;
- 3.2.2. fotografie e/o diagrammi o disegni raffiguranti il tipo di veicolo in prospettiva frontale, laterale e posteriore;
- 3.2.3. indicazione della massa del veicolo, definita al punto 2.4.
- 3.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove.
4. OMOLOGAZIONE
- 4.1. L'omologazione viene concessa esclusivamente se il tipo di veicolo presentato in conformità del presente regolamento soddisfa le prescrizioni di cui al punto 5.
- 4.2. Ad ogni tipo omologato deve essere attribuito un numero di omologazione. Le prime due cifre (nel caso presente, 00 per il regolamento nella sua versione iniziale) indicano la serie comprendente le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento alla data in cui è stata concessa l'omologazione. Una parte contraente non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.
- 4.3. L'omologazione, l'estensione, il rifiuto o la revoca dell'omologazione o la cessazione definitiva della produzione di un tipo di veicolo a norma del presente regolamento devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento mediante l'invio di una scheda il cui modello figura nell'allegato 1 del presente regolamento e di fotografie, diagrammi o disegni forniti dal richiedente dell'omologazione, riprodotti in scala adeguata su formato non superiore ad A4 (210 × 297 mm) o piegati in tale formato.
- 4.4. Ciascun veicolo conforme al tipo di veicolo omologato a norma del presente regolamento deve recare in forma visibile e in posizione facilmente accessibile indicata sul certificato d'omologazione, un marchio di omologazione internazionale composto di:

^(?) Costruttore del veicolo di base o assemblatore finale del veicolo cisterna.

- 4.4.1. un cerchio all'interno del quale è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l'omologazione ⁽⁶⁾;
- 4.4.2. il numero del presente regolamento, seguito dalla lettera «R», da un trattino e da un numero di omologazione, posti a destra del cerchio di cui al punto 4.4.1.
- 4.5. Se il veicolo è conforme a un tipo di veicolo omologato, in virtù di uno o più regolamenti allegati all'accordo, nel paese che ha concesso l'omologazione ai sensi del presente regolamento, non è necessario ripetere il simbolo prescritto al punto 4.4.1; in tal caso, i numeri dei regolamenti e dell'omologazione, nonché gli altri simboli relativi a tutti i regolamenti in virtù dei quali è stata concessa l'omologazione nello stesso paese ai sensi del presente regolamento, devono essere disposti su colonne verticali a destra del simbolo prescritto al punto 4.4.1.
- 4.6. Il marchio di omologazione deve essere apposto in modo chiaramente leggibile ed indelebile.
- 4.7. Il marchio di omologazione è apposto sulla targhetta dati del veicolo o accanto a questa.
- 4.8. All'allegato 2 del presente regolamento figurano alcuni esempi di marchi di omologazione.

5. PRESCRIZIONI DI PROVA

5.1. Il veicolo deve essere sottoposto:

5.1.1. ad una prova su piattaforma basculante, eseguita conformemente all'allegato 3 del presente regolamento, atta a simulare il comportamento del veicolo in curva a raggio costante senza oscillazioni; oppure

5.1.2. ad una serie di calcoli secondo il metodo riportato all'allegato 4 del presente regolamento. In caso di dubbi o controversie si dovrà procedere alla prova su piattaforma basculante.

5.2. I risultati della prova su piattaforma basculante e dei calcoli sono ritenuti soddisfacenti se rispettano le condizioni enunciate nel seguito ai paragrafi 5.3 e 5.4.

5.3. *Criteri di stabilità*

5.3.1. Il comportamento del veicolo, determinato conformemente al disposto dell'allegato pertinente (allegato 3 o 4) del presente regolamento, deve soddisfare uno dei seguenti criteri, fatto salvo il punto 5.1.2.

5.3.1.1. Prova su piattaforma basculante

La stabilità del veicolo durante la prova statica deve essere tale che, con la piattaforma basculante inclinata di 23° in ambedue i sensi, non si verifichi il ribaltamento.

Se il veicolo non supera una delle tre prove in uno dei due sensi (verso destra o verso sinistra) può essere sottoposto ad una prova supplementare.

⁽⁶⁾ 1 per la Germania, 2 per la Francia, 3 per l'Italia, 4 per i Paesi Bassi, 5 per la Svezia, 6 per il Belgio, 7 per l'Ungheria, 8 per la Repubblica ceca, 9 per la Spagna, 10 per la Jugoslavia, 11 per il Regno Unito, 12 per l'Austria, 13 per il Lussemburgo, 14 per la Svizzera, 15 (omesso), 16 per la Norvegia, 17 per la Finlandia, 18 per la Danimarca, 19 per la Romania, 20 per la Polonia, 21 per il Portogallo, 22 per la Federazione russa, 23 per la Grecia, 24 (omesso), 25 per la Croazia, 26 per la Slovenia, 27 per la Slovacchia, 28 per Bielorussia, 29 per l'Estonia, 30-36 (omessi), 31 per la Bosnia-Erzegovina, 32-36 (omessi) e 37 per la Turchia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l'ordine cronologico di ratifica dell'accordo sull'adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti di veicoli a motore, oppure di adesione al medesimo accordo; i numeri così assegnati saranno comunicati alle Parti contraenti dell'accordo dal Segretario generale delle Nazioni Unite.

5.3.1.2. Metodo di calcolo

La stabilità del veicolo deve essere tale da non dar luogo a ribaltamento in caso di accelerazione laterale stabilizzata pari a 4 m/s^2 .

5.4. *Prescrizioni particolari*

Non devono venire a contatto elementi del veicolo il cui contatto non è previsto durante il normale funzionamento.

6. MODIFICA DEL TIPO DI VEICOLO ED ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

6.1. Qualsiasi modifica del tipo di veicolo definito al punto 2.2 (concernente ad esempio telaio, carrozzeria, sospensioni o configurazione assiale) deve essere notificata al servizio amministrativo che ha omologato il tipo di veicolo. In questo caso, il servizio può:

6.1.1. ritenere che le modifiche effettuate non avranno ripercussioni negative degne di nota e che quindi il veicolo sia comunque conforme alle prescrizioni;

6.1.2. oppure chiedere un nuovo verbale di prova al servizio tecnico incaricato delle prove.

6.2. La conferma o il rifiuto dell'omologazione, con indicazione delle avvenute modifiche, devono essere comunicati alle parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento, secondo la procedura di cui al punto 4.3.

6.3. L'autorità competente che ha rilasciato l'estensione dell'omologazione attribuisce un numero di serie alla scheda di comunicazione relativa all'estensione e ne informa le altre parti contraenti dell'accordo che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 2 del presente regolamento.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

Le procedure di conformità della produzione devono attenersi a quelle definite all'appendice 2 dell'accordo (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2) e soddisfare le seguenti condizioni:

7.1. tutti i veicoli omologati a norma del presente regolamento devono essere costruiti in conformità del tipo omologato soddisfacendo le prescrizioni di cui al punto 5;

7.2. l'autorità competente che ha rilasciato l'omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ciascuna unità di produzione. Le ispezioni si effettuano di norma ogni due anni.

8. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

8.1. L'omologazione concessa ad un tipo di veicolo a norma del presente regolamento può essere revocata se non sono soddisfatte le condizioni di cui al punto 7.1 o se i veicoli selezionati non superano i controlli di cui al punto 7.2.

8.2. Se una parte contraente dell'accordo che applica il presente regolamento revoca un'omologazione precedentemente concessa, ne informa immediatamente le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1.

9. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

Se il titolare di un'omologazione cessa definitivamente la produzione di un determinato tipo di veicolo omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l'autorità che ha rilasciato

l'omologazione la quale, a sua volta, informa le altre parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di comunicazione conforme al modello di cui all'allegato 1.

10. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO DEI SERVIZI TECNICI INCARICATI DELLE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Le parti contraenti dell'accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il nome e l'indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l'omologazione, cui devono essere inviate le schede di comunicazione relative a rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell'omologazione emessi negli altri paesi.

—

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ONLINE

ALLEGATO 1

Comunicazione

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]



Emessa da: nome dell'amministrazione:

.....

comunicazione relativa a ⁽²⁾: RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE
 ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE
 RIFIUTO DELL'OMOLOGAZIONE
 REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE
 CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE

di un tipo di veicolo per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento, determinata mediante prova statica/prova in curva a raggio costante, in applicazione del regolamento n. 111.

N. di omologazione N. di estensione

1. Marchio di fabbrica o designazione commerciale del veicolo:
2. Categoria del veicolo: N2/N3/O3/O4 ⁽²⁾
3. Tipo di veicolo:
 - 3.1. telaio: marca, modello, tipo:
 - 3.2. cisterna: marca, modello:
 - 3.3. cisterna monoscocca: Sì/No ⁽²⁾
4. Nome ed indirizzo del costruttore:
5. Se applicabile, nome ed indirizzo del mandatario:
6. Massa del veicolo:
 - 6.1. massa massima del veicolo:
 - 6.2. massa della cisterna a pieno carico:
 - 6.3. ripartizione della massa massima tra gli assi:
 - 6.4. in caso di semirimorchio o di rimorchio ad asse/i centrale/i, carico statico sulla ralla/dispositivo di attacco:
7. Sezione trasversale della cisterna (circolare, ellittica, maxivolume) ⁽²⁾
8. Altezza del baricentro del veicolo carico:

9. Assi:
- 9.1. numero e posizione degli assi (compresa la distanza interasse):
- 9.2. configurazione della sospensione per quanto riguarda le caratteristiche di rollio:
- 9.3. altezza nominale della sospensione e punto di controllo ⁽¹⁾:
- 9.4. dimensioni e struttura dei pneumatici (radiale/diagonale) ⁽²⁾
- 9.5. carreggiata di ciascun asse:
10. Passo:
11. Condizioni di prova:
- 11.1. massa del veicolo in prova:

Asse	Carico (kg)
Totale	

- 11.2. forza esercitata sulla ralla del veicolo trattore o sul dispositivo di attacco del rimorchio ad asse/i centrale/i:
- 11.3. coefficiente di riempimento del carico di prova (% di riempimento della cisterna):
- 11.4. carico di prova (acqua, ecc.)
12. Veicolo presentato all'omologazione il:
13. Servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione:
14. Data del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico:
15. Numero del verbale di prova rilasciato dal servizio tecnico:
16. Prova su piattaforma basculante/metodo di calcolo ⁽²⁾
17. L'omologazione è concessa/rifiutata/estesa/revocata ⁽²⁾
18. Posizione del marchio di omologazione sul veicolo:
19. Luogo:
20. Data:
21. Firma:
22. L'elenco dei documenti depositati presso il servizio amministrativo che ha rilasciato l'omologazione è allegato alla presente comunicazione. La documentazione è disponibile su richiesta.

⁽¹⁾ Numero distintivo del paese che ha rilasciato/esteso/rifiutato/revocato l'omologazione (vedi disposizioni di omologazione del regolamento).

⁽²⁾ Cancellare le diciture inutili.


⁽³⁾ Indicare se il veicolo è dotato di sistema di regolazione del livello.

ALLEGATO 2

Esempi di marchi di omologazione

MODELLO A

(cfr. punto 4.5 del presente regolamento)



Questo marchio di omologazione, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) per quanto riguarda la stabilità al ribaltamento, ai sensi del regolamento n. III. Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. III nella versione originaria.

Modello B

(cfr. punto 4.6 del presente regolamento)



Questo marchio di omologazione, apposto su un veicolo, indica che il tipo di veicolo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi dei regolamenti n. III e n. 24 ⁽¹⁾. (Nel caso di quest'ultimo, la cifra che segue il numero di regolamento sta ad indicare che il coefficiente di assorbimento corretto è 1,30 m⁻¹). Le prime due cifre del numero di omologazione indicano che l'omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. III nella versione originaria e del regolamento n. 24 comprendente la serie 03 di modifiche.

⁽¹⁾ Il numero indicato è esclusivamente indicativo.

ALLEGATO 3

Prova statica su piattaforma basculante

1. DEFINIZIONI

Ai fini della prova si intende per:

«momento di ribaltamento» l'istante in cui tutte le ruote situate sullo stesso lato del veicolo si staccano dalla superficie della piattaforma basculante.

2. CONDIZIONI GENERALI

2.1. *Piattaforma basculante*

La superficie della piattaforma deve essere rigida. I pneumatici possono poggiare contro un blocco o bordo di arresto per evitare lo scivolamento laterale, purché il blocco di arresto non falsi il risultato della prova.

2.2. *Velocità del vento*

Se la piattaforma basculante si trova all'aperto, la velocità del vento laterale non deve superare 3 m/s e la velocità del vento totale non deve superare 5 m/s.

2.3. *Pneumatici*

I pneumatici devono essere gonfiati alle pressioni specificate dal costruttore del veicolo sottoposto a prova per le condizioni di carico. La pressione è misurata a freddo, con tolleranza di $\pm 2\%$.

2.4. *Organi sospensivi*

2.4.1. Tutti gli organi sospensivi del veicolo che possono influire sui risultati della prova (stato e regolazione di molle, ammortizzatori e cinematismi, geometria della sospensione, ecc.) devono essere conformi a quanto specificato dal costruttore.

2.4.2. Durante la prova i livellatori dell'altezza devono essere disattivati, onde evitare il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli elementi sospensivi. Gli eventuali sistemi di compensazione laterale (destra e sinistra) devono essere disattivati, ad eccezione di quelli che presentano un intervallo di risposta inferiore a 1 s.

3. PRECISIONE DELLA MISURA

3.1. L'angolo di inclinazione della piattaforma basculante deve essere misurato con precisione superiore a $0,3^\circ$.

4. VEICOLI NON MOTORIZZATI

4.1. I rimorchi ad asse/i centrale/i possono essere sottoposti alla prova agganciati ad un veicolo a motore. Può essere utilizzato un veicolo a motore sostitutivo o equivalente, purché dotato di dispositivo di attacco e di altezza adeguata, in quanto ciò non falsi i risultati della prova.

4.2. I semirimorchi devono essere sottoposti alla prova agganciati ad un trattore o a un veicolo sostitutivo. Poiché la scelta del trattore/sostituto influisce sui risultati della prova, è opportuno utilizzare un [trattore/sostituto di riferimento].

5. CONDIZIONI DI CARICO DEL VEICOLO

La prova standard si svolge in condizioni di pieno carico del veicolo, vale a dire che il veicolo cisterna è riempito fino alla massa massima, senza però superare la massa massima ammissibile né il carico massimo ammissibile su ciascuna ruota.

Se il carico cui è destinato il veicolo cisterna è classificato come merce pericolosa, questo può essere sostituito con acqua o con una sostanza equivalente non pericolosa. Se con il carico di prova le normali condizioni di prova — a) pieno carico o b) massa massima — non possono essere ottenute, si procede come segue:

- a) è accettabile un coefficiente di riempimento della cisterna compreso tra 100 % e 70 %. Se con il coefficiente di riempimento minimo del 70 % la massa totale o il carico assiale superano comunque la massa massima ammissibile o il carico assiale massimo ammissibile, occorre prevedere un carico di prova di densità minore.

La ripartizione della massa della cisterna (compreso il carico di prova) sugli assi deve essere proporzionale alla ripartizione in condizioni di carico massimo.

Per le cisterne divise in compartimenti occorre differenziare il carico in modo tale che l'altezza del baricentro di ciascun asse o gruppo di assi sia più vicina possibile alla reale altezza del baricentro;

- b) il costruttore del veicolo ⁽¹⁾ deve indicare un metodo di calcolo atto a determinare il nuovo angolo di inclinazione massima della piattaforma basculante per il carico di prova inferiore.

6. MISURE DI SICUREZZA

Al fine di evitare il completo ribaltamento del veicolo, devono essere utilizzati sistemi di ritenuta che non influiscano sui risultati delle prove.

7. PROCEDURA DI PROVA

La prova consiste nell'aumentare in lenta progressione l'angolo di inclinazione della piattaforma fino a raggiungere l'angolo massimo prescritto, o fino a quando il veicolo comincia a capovolgersi. Tutti gli elementi del veicolo in prova devono trovarsi in direzione parallela all'asse della piattaforma basculante, in modo tale che la mezzeria di ciascun assale non si discosti di più di 25 mm dall'asse longitudinale della piattaforma.

Tutti gli elementi sterzanti del veicolo devono essere bloccati in modo da impedire la traslazione laterale degli assi o che le ruote sterzino in una delle due direzioni. Inoltre il veicolo è ancorato davanti e dietro per evitarne la traslazione longitudinale, ma il metodo di ancoraggio non deve influire sul risultato delle prove.

Il veicolo è inclinato molto lentamente, ovvero di massimo 0,25°/s.

Deve essere progressivamente inclinato tre volte sia verso destra sia verso sinistra rispetto alla mezzeria. A causa degli effetti di non linearità e di isteresi del sistema di sospensioni e di accoppiamento, fra una prova e l'altra il veicolo deve essere fatto scendere dalla piattaforma e fatto marciare lungo un percorso sufficiente a neutralizzare gli effetti dell'attrito e dell'isteresi.

⁽¹⁾ Costruttore del veicolo di base o assemblatore finale del veicolo cisterna.

ALLEGATO 4

Calcolo della stabilità laterale

1. INTRODUZIONE

La stabilità laterale del veicolo cisterna si determina mediante calcolo simulando una prova su pista circolare in condizioni stabilizzate (raggio costante e velocità costante, quindi accelerazione laterale costante). Il metodo di calcolo tiene conto dei principali fattori che influiscono sulla stabilità, quali l'altezza del baricentro, la carreggiata del veicolo e tutti gli elementi che provocano una traslazione laterale del baricentro (rigidezza a rollio degli assi e della sospensione, ecc.).

Nel caso dei semirimorchi, il comportamento del trattore è simulato per mezzo di una rigidezza a rollio di riferimento applicata al perno di ralla.

Il metodo di calcolo si basa sui seguenti postulati:

1. il centro di rollio degli assi è al livello del suolo;
2. la struttura del veicolo è considerata rigida;
3. il veicolo è simmetrico rispetto al suo asse di mezzzeria;
4. la deformazione dei pneumatici e della sospensione sono lineari;
5. il cedimento laterale della sospensione è uguale a zero.

2. DEFINIZIONI

Ai fini del calcolo si intende per:

«tandem» un gruppo di assi (ponte doppio) dotato di un sistema di ripartizione del carico capace di applicare simultaneamente su tutte le ruote di uno stesso lato un carico pari a zero.

3. SIMBOLI (cfr. figura 1)

i	(-)	=	indice dell'asse o del tandem ($i = 1 - n$, dalla parte anteriore a - asse o tandem; $i = T$, tutti gli assi o tandem; $i = M$, asse o tandem con la maggior rigidezza a rollio; per i soli semirimorchi $i = K$, perno di ralla)
m_i	(m)	=	altezza nominale del centro di rollio della sospensione
A_i	(kN)	=	carico sull'asse o sul tandem
C_{DG_i}	(kNm/rad)	=	rigidezza a rollio della sospensione riferita al centro di rollio dell'asse
C_{DGM_i}	(kNm/rad)	=	rigidezza a rollio equivalente della sospensione riferita al terreno
C_{DR_i}	(kNm/rad)	=	rigidezza a rollio dell'asse o del tandem
C_{DRES_i}	(kNm/rad)	=	rigidezza a rollio combinata della sospensione riferita al terreno
F_{RV_i}	(kN/m)	=	flessibilità verticale del pneumatico per ciascun asse o tandem (compreso l'effetto raddoppiato dei pneumatici accoppiati)
U_i	(kN)	=	massa non sospesa
T_{N_i}	(m)	=	carreggiata nominale
T_i	(m)	=	carreggiata teorica per un asse o tandem con pneumatici accoppiati
F_E	(-)	=	fattore di massa efficace dell'asse o del tandem con la maggior rigidezza a rollio
H_G	(m)	=	altezza del baricentro del veicolo completo
H_N	(m)	=	altezza del baricentro della massa sospesa
MA	(m)	=	larghezza di sezione dei pneumatici accoppiati
q_c	g	=	accelerazione laterale corretta al ribaltamento
q_M	g	=	accelerazione laterale al distacco della prima ruota
q_T	g	=	accelerazione laterale massima ottimale al ribaltamento
g	(m/s ²)	=	accelerazione di gravità $g = 9,81 \text{ m/s}^2$;
ϑ_i	(rad)	=	pseudoangolo di rollio del veicolo al distacco della ruota
β	(deg)	=	angolo equivalente di inclinazione della piattaforma

4. CONDIZIONI GENERALI

I livellatori dell'altezza devono essere disattivati.

5. RIMORCHI

5.1. Se il rimorchio è un rimorchio autonomo o un rimorchio ad asse centrale, non è necessario che il calcolo tenga conto degli effetti dell'accoppiamento al veicolo trattore.

5.2. Se il rimorchio è un semirimorchio, il comportamento del trattore è simulato mediante una rigidità al rollio di riferimento riferita al perno di ralla, che rappresenta la rigidità a rollio riferita al terreno dovuta alla sospensione, ai pneumatici, al telaio e alla ralla del trattore.

6. CONDIZIONI DI CARICO DEL VEICOLO

Ai fini della prova il veicolo deve trovarsi in condizioni di pieno carico, vale a dire che il veicolo cisterna deve essere riempito fino alla massa massima, senza però superare la massa massima ammissibile, né il carico massimo ammissibile su ciascuna ruota.

7. METODO DI CALCOLO

7.1. Per il calcolo della rigidità a rollio combinata e dello pseudoangolo di rollio del veicolo al distacco di una ruota per ciascun asse o tandem, si applicano le formule seguenti:

7.1.1. assi o tandem a pneumatici singoli:

rigidità a rollio dell'asse o del tandem:

$$C_{DRI} = \frac{F_{Rvi} \times T_{Ni}^2}{2}$$

rigidità a rollio equivalente della sospensione riferita al terreno:

$$C_{DGMi} = C_{DGi} \times \left[\frac{H_N}{H_N - m} \right]^2$$

rigidità a rollio combinata che simula la traslazione laterale del baricentro:

$$C_{DRESi} = \frac{C_{DGMi} \times C_{DRI}}{C_{DGMi} + C_{DRI}}$$

pseudoangolo di rollio del veicolo al distacco di una ruota:

$$\vartheta_i = \frac{A_i \times T_{Ni}}{2 \times C_{DRESi}}$$

7.1.2. asse o tandem con pneumatici accoppiati:

carreggiata teorica per pneumatici accoppiati:

$$T_i = \sqrt{T_{Ni}^2 + MA^2}$$

rigidità a rollio dell'asse o del tandem:

$$C_{DRI} = \frac{F_{Rvi} \times T_i^2}{2}$$

rigidità a rollio equivalente della sospensione riferita al terreno:

$$C_{DGMi} = C_{DGi} \times \left[\frac{H_N}{H_N - m} \right]^2$$

rigidezza a rollo combinata che simula la traslazione laterale del baricentro:

$$C_{DRESi} = \frac{C_{DGMi} \times C_{DRi}}{C_{DGMi} + C_{DRi}}$$

pseudoangolo di rollo del veicolo al distacco della ruota:

$$\vartheta_i = \frac{A_i \times T_i}{2 \times C_{DRESi}}$$

- 7.2. Nel caso dei semirimorchi, per il calcolo degli effetti dovuti al perno di ralla si applicano le seguenti formule:

carreggiata:

$$T_K = \frac{\sum_{i=1}^n T_i}{n}$$

rigidezza a rollo:

$$C_{DRESK} = A_K \times 4$$

- 7.3. Dopo aver calcolato la rigidezza a rollo combinata globale e lo pseudoangolo di rollo per ciascun asse o tandem, si determinano i parametri totali per il veicolo completo:

massa totale del veicolo ⁽¹⁾:

$$A_T = \sum_{i=1}^n A_i + A_K$$

massa non sospesa totale:

$$U_T = \sum_{i=1}^n U_i$$

carreggiata effettiva ⁽¹⁾:

$$T_T = \frac{\sum_{i=1}^n (T_i \times A_i)}{A_T} + \frac{T_K \times A_K}{A_T}$$

rigidezza a rollo totale ⁽¹⁾:

$$C_{DREST} = \sum_{i=1}^n C_{DRESi} + C_{DRESK}$$

- 7.4. Scegliere l'asse o il tandem con il più basso valore di ϑ , vale a dire quello su cui il distacco della ruota si verificherà per primo. Per distinguere questo asse o tandem dagli altri, gli si attribuiscono i seguenti simboli:

A_M = carico assiale dell'asse o del tandem con il più basso valore di ϑ

U_M = massa non sospesa dell'asse o del tandem con il più basso valore di ϑ

T_M = carreggiata dell'asse o del tandem con il più basso valore di ϑ

C_{DRESM} = rigidezza a rollo dell'asse o del tandem con il più basso valore di ϑ

⁽¹⁾ Per i semirimorchi utilizzare solo la seconda parte della formula.

7.5. Calcolo della stabilità laterale

7.5.1. Fattore di massa effettivo dell'asse o del tandem a maggior rigidità a rollio F_E :

$$F_E = \frac{C_{DRESM}}{C_{DREST}}$$

7.5.2. Accelerazione laterale al distacco della prima ruota q_M :

$$q_M = \frac{A_M \times T_M}{2 \times \left[(F_E \times A_T \times H_G) + \frac{((A_T - U_T) \times F_E \times H_N)^2}{C_{DRESM} - (A_T \times F_E \times H_N)} \right]}$$

7.5.3. Accelerazione laterale teorica ottimale massima al punto di ribaltamento q_T :

$$q_T = \frac{A_T \times T_T}{2 \times \left[(A_T \times H_G) + \frac{((A_T - U_T) \times H_N)^2}{C_{DREST} - (A_T \times H_N)} \right]}$$

7.5.4. Per interpolazione lineare tra l'accelerazione laterale al distacco della prima ruota e l'accelerazione teorica massima, si ottiene l'accelerazione laterale correlata al punto di ribaltamento q_c :

$$q_c = q_T - (q_T - q_M) \times \frac{A_M}{A_T}$$

APPENDICE

Verbale del calcolo di stabilità

1. Denominazione commerciale o marca del veicolo:
 2. Tipo di veicolo:
 3. Costruttore:
 4. Altezza del baricentro della massa sospesa:
 5. Massa non sospesa di tutti gli assi:
 6. Altezza nominale del centro di rollio della sospensione di tutti gli assi:
 7. Rigidezza a rollio della sospensione di tutti gli assi:
 8. Flessibilità verticale del pneumatico (compreso l'effetto raddoppiato dei pneumatici accoppiati):
 9. Per i pneumatici accoppiati, larghezza di sezione:
 10. Risultato del calcolo $q_c =$
 11. Servizio tecnico che ha eseguito i calcoli:
 12. Data:
 13. Firma:
-

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2002/4/CE DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2002

relativa alla registrazione degli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole di cui alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 1999/74/CE stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole secondo i diversi metodi di allevamento e autorizza gli Stati membri a scegliere il metodo o i metodi più appropriati.
- (2) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 1999/74/CE tutti gli allevamenti che rientrano nel campo di applicazione di tale direttiva sono registrati dall'autorità competente, con attribuzione di un numero distintivo che consenta di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001 ⁽³⁾, prevede l'obbligo di stampigliare le uova mediante l'apposizione di un codice che indica il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il metodo di produzione.
- (4) I metodi di allevamento sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1274/91 della Commissione, del 15 maggio 1991, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1651/2001 ⁽⁵⁾, nonché dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/2001 della Commissione ⁽⁷⁾, per quanto concerne il metodo di produzione biologico.
- (5) La registrazione degli stabilimenti mediante numeri distintivi è una condizione che consente di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.

- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Gli Stati membri:
 - a) stabiliscono un sistema di registrazione di tutti i siti di produzione (in appresso: gli stabilimenti) che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 1999/74/CE, attribuendo loro un numero distintivo, conformemente all'allegato della presente direttiva;
 - b) garantiscono che per ciascuno degli stabilimenti in parola siano fornite all'autorità competente dello Stato membro, entro una data da esso stabilita, almeno le informazioni di cui al punto 1 dell'allegato; tale data deve essere fissata prevedendo un lasso di tempo sufficiente per la registrazione degli stabilimenti conformemente alla lettera c);
 - c) si adoperano affinché tutti gli stabilimenti per i quali le informazioni prescritte sono fornite entro la data fissata conformemente alla lettera b) siano registrati e ricevano un numero distintivo entro il 31 maggio 2003.
2. Gli Stati membri provvedono affinché a decorrere dal 1º giugno 2003:
 - a) gli stabilimenti per i quali le informazioni prescritte al paragrafo 1, lettera b), non sono state fornite entro la data stabilita non possano continuare ad essere utilizzati, e
 - b) nessun nuovo stabilimento sia messo in servizio prima di aver completato la registrazione e l'assegnazione del numero distintivo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro interessato abbia accesso al registro degli stabilimenti di cui al paragrafo 1, onde consentire di rintracciare le uova immesse sul mercato e destinate al consumo umano.
4. Gli Stati membri si assicurano che eventuali modifiche dei dati registrati siano notificate senza indugio all'autorità competente e che il registro sia aggiornato immediatamente una volta ricevute tali informazioni.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2003. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

⁽¹⁾ GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53.

⁽²⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 121 del 16.5.1991, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 220 del 15.8.2001, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 337 del 20.12.2001, pag. 9.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2002.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

ALLEGATO

Le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 1999/74/CE si applicano se necessario.

1. DATI RICHIESTI PER LA REGISTRAZIONE

Per ogni stabilimento devono essere registrati almeno i seguenti dati:

- stabilimento:
 - nome dello stabilimento,
 - indirizzo,
- persona fisica responsabile delle galline ovaiole (in appresso: allevatore):
 - nome,
 - indirizzo,
 - numero(i) di registrazione di altro(i) stabilimento(i) che rientra(n) nel campo d'applicazione della direttiva 1999/74/CE gestito(i) o di proprietà dell'allevatore,
- proprietario dello stabilimento, se diverso, dall'allevatore:
 - nome,
 - indirizzo,
 - numero(i) di registrazione di altro(i) stabilimento(i) che rientra(n) nel campo d'applicazione della direttiva 1999/74/CE gestito(i) o di proprietà del proprietario,
- altre informazioni sullo stabilimento:
 - metodo(i) di allevamento conformemente alle definizioni di cui al punto 2.1.
 - capacità massima dello stabilimento in numero di volatili presenti contemporaneamente; se vengono utilizzati metodi di allevamento diversi, il numero massimo di volatili presenti contemporaneamente per ciascun metodo di allevamento.

2. NUMERO DISTINTIVO

Il numero distintivo è composto di una cifra che indica il metodo di allevamento definito conformemente al punto 2.1, seguita dal codice dello Stato membro, conformemente al punto 2.2, e dal numero di identificazione fissato dallo Stato membro nel quale è situato lo stabilimento.

2.1. Codice per il metodo di allevamento

I metodi di allevamento come definiti nel regolamento (CEE) n. 1274/91, modificato, utilizzati nello stabilimento devono essere indicati con il seguente codice:

- 1 All'aperto
- 2 A terra
- 3 In gabbie

Il metodo di allevamento utilizzato in stabilimenti la cui produzione avviene secondo le condizioni specificate dal regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere indicato come segue:

- 0 Produzione biologica.

2.2. Codice per lo Stato membro di registrazione

- AT Austria
- BE Belgio
- DE Germania
- DK Danimarca
- ES Spagna
- FI Finlandia
- FR Francia
- GR Grecia
- IE Irlanda
- IT Italia
- LU Lussemburgo
- NL Paesi Bassi
- PT Portogallo
- SE Svezia
- UK Regno Unito

2.3. Identificazione dello stabilimento

Ogni Stato membro applica un sistema che consente l'attribuzione di un unico numero a ciascuno stabilimento che deve essere registrato. Tale sistema può essere altresì utilizzato per fini diversi da quelli della presente direttiva, purché l'identificazione dello stabilimento venga garantita.

Gli Stati membri possono aggiungere altri caratteri al numero di identificazione, ad esempio per l'identificazione di singoli branchi che soggiornano in locali diversi del medesimo stabilimento.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 341 del 22 dicembre 2001)

A pagina 42 e 43, l'allegato I, I.A è sostituito dal seguente:

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE

«ALLEGATO I

I. A

CONTINGENTI TARIFFARI NON SUDDIVISI PER PAESE DI ORIGINE

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (¹)	Paese di origine	Contingente dal 1º luglio al 30 giugno (in t)		Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
				annuo	semestrale	
09.4590	0402 10 19	Latte scremato in polvere	Tutti i paesi terzi	68 000	34 000	47,50
09.4599	0405 10 11 0405 10 19 0405 10 30 0405 10 50 0405 10 90 0405 90 10 (*) 0405 90 90 (*)	Burro e altre materie grasse provenienti dal latte	Tutti i paesi terzi	10 000	5 000	94,80
				in equivalente burro		
09.4591	ex 0406 10 20 ex 0406 10 80	Formaggio per pizza, congelato, in pezzi di peso unitario inferiore o pari a 1 g, in recipienti di contenuto netto pari o superiore a 5 kg, avente tenore, in peso di acqua, pari o superiore al 52 % e avente tenore, in peso, di materie grasse della materia secca pari o superiore al 38 %	Tutti i paesi terzi	5 300	2 650	13,00
09.4592	ex 0406 30 10	Emmental fuso	Tutti i paesi terzi	18 400	9 200	71,90
	ex 0406 90 13	Emmental				85,80
09.4593	ex 0406 30 10	Gruyère fuso	Tutti i paesi terzi	5 200	2 600	71,90
	ex 0406 90 15	Gruyère, sbrinz				85,80
09.4594	0406 90 01	Formaggi destinati alla trasformazione (²)	Tutti i paesi terzi	20 000	10 000	83,50
09.4595	0406 90 21	Cheddar	Tutti i paesi terzi	15 000	7 500	21,00
09.4596	ex 0406 10 20	Formaggi freschi (non affinati), compresi i formaggi di siero di latte e i latticini, diversi dai formaggi per pizza di cui al numero 09.4591	Tutti i paesi terzi	19 500	9 750	92,60
	ex 0406 10 80					106,40
	0406 20 90	Altri formaggi grattugiati o in polvere				94,10
	0406 30 31	Altri formaggi fusi				69,00
	0406 30 39					71,90
	0406 30 90					102,90
	0406 40 10 0406 40 50 0406 40 90	Formaggi a pasta erborinata				70,40
	0406 90 17	Bergkäse e Appenzell				85,80
	0406 90 18	“Fromage fribourgeois”, “Vacherin Mont d'or” e “Tête de Moine”				75,50
	0406 90 23	Edam				
	0406 90 25	Tilsit				
	0406 90 27	Butterkäse				
	0406 90 29	Kashkaval				

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci (¹)	Paese di origine	Contingente dal 1º luglio al 30 giugno (in t)		Aliquota del dazio all'importazione (in euro per 100 kg peso netto)
				annuo	semestrale	
09.4596 (segue)	0406 90 31	Feta, di pecora o di bufala				
	0406 90 33	Feta, altri				
	0406 90 35	Kefalotyri				
	0406 90 37	Finlandia				
	0406 90 39	Jarlsberg				
	0406 90 50	Formaggi di pecora o di bufala				
	ex 0406 90 63	Pecorino				94,10
	0406 90 69	Altri				
	0406 90 73	Provolone				75,50
	ex 0406 90 75	Caciocavallo				
	ex 0406 90 76	Danbo, Fontal, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø				
	0406 90 78	Gouda				
	ex 0406 90 79	Esrom, Italico Kernhem, Saint-Paulin				
	ex 0406 90 81	Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey				
	0406 90 82	Camembert				
	0406 90 84	Brie				
	0406 90 86	Superiore al 47 % ed inferiore o uguale al 52 %				
0406 90 87	Superiore al 52 % ed inferiore o uguale al 62 %					
0406 90 88	Superiore al 62 % ed inferiore o uguale al 72 %					
0406 90 93	Superiore al 72 %				92,60	
0406 90 99	Altri				106,40	

(*) 1 kg di prodotto = 1,22 kg di burro.

(¹) Nonostante le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è da considerarsi puramente indicativa in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base del codice NC. Laddove vengono indicati gli ex codici NC, il regime preferenziale è determinato dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

(²) Questi formaggi si considerano come trasformati se sono stati trasformati in prodotti di cui alla sottovoce 0406 30 della nomenclatura combinata. Si applicano le disposizioni degli articoli 291-300 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(5651663/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

PIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 0 2 0 3 2 1 *

€ 4,80